Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO
Resoconti
Allegati

n. 27
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 20 giugno 2018

INDICE

Commissione speciale

Per l'esame degli atti urgenti presentati dal Governo:

Plenaria (pomeridiana) . . . . . *Pag.* 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente: FIBP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier: L-SP; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI-MAIE-USEI: Misto-PSI-MAIE-USEI.

COMMISSIONE SPECIALE
per l'esame degli atti urgenti presentati dal Governo

Mercoledì 20 giugno 2018

Plenaria

24ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Vice Presidente
RIVOLTA

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli, alla Presidenza del Consiglio dei ministri Santangelo e per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(435) ***Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016***
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Riprende l'esame degli emendamenti.

Si passa all'emendamento 1.45, limitatamente al comma 1-*bis*, lettera *d)*, in quanto la restante parte risulta assorbita dall'approvazione dell'emendamento 01.39 (testo 2).

Il relatore PATUANELLI *(M5S)* invita i proponenti a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore VERDUCCI *(PD)* chiede la votazione dell'emendamento a sua prima firma, per la parte non assorbita.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.45, limitatamente al comma 1-*bis*, lettera *d)*, è respinto.

Si passa all'emendamento 1.47.

Il relatore PATUANELLI *(M5S)* invita i proponenti a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore VERDUCCI *(PD)* insiste per la votazione.

Il senatore MARSILIO *(FdI)* annuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di modifica, che ripropone sostanzialmente il contenuto dell'emendamento 1.0.29, a sua prima firma.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.47 è respinto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, anche l'emendamento 1.50 è respinto.

Si passa all'emendamento 1.51.

Il relatore PATUANELLI *(M5S)* invita i proponenti a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore VERDUCCI *(PD)* insiste per la votazione, auspicando un ripensamento del relatore e del rappresentante del Governo. Si tratta, infatti, di un emendamento volto ad affrontare le difficili condizioni economiche e produttive delle imprese entrate in crisi negli anni 2017 e 2018, a causa degli eventi sismici.

Il sottosegretario CASTELLI assicura che il tema è all'attenzione del Governo, tanto che su altri emendamenti dello stesso tenore si è cercato di assicurare un intervento con le risorse disponibili.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.51 è respinto.

Si passa all'emendamento 1.52.

Il relatore PATUANELLI *(M5S)* invita i proponenti a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore VERDUCCI *(PD)* precisa che l'emendamento è diretto a consentire l'operatività dell'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere. Ne chiede quindi la votazione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.52 è respinto.

Si passa all'emendamento 1.53, identico all'emendamento 1.54.

Il relatore PATUANELLI *(M5S)* invita i proponenti a ritirare le proposte, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore ZAFFINI *(FdI)* ne chiede la votazione.

Il senatore VERDUCCI *(PD)* annuncia un voto favorevole.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli identici emendamenti 1.53 e 1.54 sono respinti.

Si passa all'emendamento 1.58.

Il relatore PATUANELLI *(M5S)* invita i proponenti a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore PICHETTO FRATIN *(FI-BP)* ne chiede la votazione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.58 è respinto.

Si passa all'emendamento 1.57, identico agli emendamenti 1.0.42 e 1.0.43.

Il relatore PATUANELLI *(M5S)* invita i proponenti a ritirarli, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore VERDUCCI *(PD)* insiste per la votazione, sottolineando che si tratta di una misura significativa, in quanto diretta a favorire le assunzioni a tempo determinato a carattere stagionale di agenti di polizia locale.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli identici emendamenti 1.57, 1.0.42 e 1.0.43 sono respinti.

Si passa all'emendamento 1.59.

Il relatore PATUANELLI *(M5S)* invita i proponenti a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore VERDUCCI *(PD)* chiede che sia posto in votazione. Si tratta anche in questo caso di agevolare assunzioni a tempo indeterminato di personale connesso alle esigenze della ricostruzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.59 è respinto.

Si passa all'emendamento 1.66, identico agli emendamenti 1.0.106 e 1.0.107.

Il relatore PATUANELLI *(M5S)* invita i proponenti a ritirare le proposte, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore VERDUCCI *(PD)* obietta che, nella seduta pomeridiana del 18 giugno, il relatore aveva espresso un parere favorevole. In ogni caso, chiede che l'emendamento sia posto in votazione.

Il relatore PATUANELLI *(M5S)* precisa che la proposta di modifica è condivisibile nel merito. Tuttavia, a seguito dell'accantonamento richiesto dal Governo, si è potuto verificare che la questione dovrebbe essere valutata sotto il profilo giuridico.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli identici emendamenti 1.66, 1.0.106 e 1.0.107 sono respinti.

Si passa all'emendamento 1.74, limitatamente ai commi 2-*ter*, 2-*quinquies* e 2 *sexies*, dal momento che le altre parti risultano assorbite dall'approvazione dell'emendamento 1.0.111.

Il relatore PATUANELLI *(M5S)* invita i proponenti a ritirare la proposta, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore VERDUCCI *(PD)* chiede che sia posto in votazione. Anche questa proposta fa parte del novero delle misure di sostegno sotto il profilo economico di cittadini e imprese.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.74, limitatamente ai commi 2-*ter*, 2-*quinquies* e 2-*sexies*, è respinto.

Gli emendamenti 1.75, 1.77 e 1.78 restano accantonati.

Si passa all'emendamento 1.79.

Il relatore PATUANELLI *(M5S)* invita i proponenti a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore VERDUCCI *(PD)* insiste per la votazione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.79 è respinto.

Si passa all'emendamento 1.80.

Il relatore PATUANELLI *(M5S)* invita i proponenti a trasformarlo in un ordine del giorno.

Il senatore ARRIGONI *(L-SP)*, accogliendo l'invito del relatore, trasforma l'emendamento 1.80 nell'ordine del giorno G/435/41/CS, pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

L'emendamento 1.82 resta accantonato.

Il senatore ARRIGONI *(L-SP)* riformula l'emendamento 1.90 in un testo 2, pubblicato in allegato, al fine di prevedere una mera facoltà per i Comuni di stipulare un accordo con il Ministero dell'ambiente e la Re-

gione interessata per stabilire la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani da destinare al riciclo.

Il senatore LUCIDI *(M5S)* riformula in un testo 2 l'emendamento 1.91, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 1.90 (testo 2).

Il relatore PATUANELLI *(M5S)* esprime parere favorevole.

Il sottosegretario CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Posti ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, gli identici emendamenti 1.90 (testo 2) e 1.91 (testo 2) sono accolti.

Si passa all'emendamento 1.93.

Il relatore PATUANELLI *(M5S)* invita i proponenti a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore VERDUCCI *(PD)* chiede la votazione dell'emendamento, con il quale si intende agevolare la procedura di nomina dei segretari comunali nei Comuni colpiti da eventi sismici.

Il senatore MARSILIO *(FdI)* dichiara il proprio voto favorevole, dal momento che sullo stesso tema verteva l'emendamento 1.0.45, a sua firma.

Il sottosegretario CASTELLI assicura che l'argomento è all'attenzione del Governo, ma al momento non vi sono risorse sufficienti. Queste potranno essere individuate con certezza solo in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio.

Il senatore PAZZAGLINI *(L-SP)* ritiene che sia preferibile consentire la nomina di segretari comunali iscritti agli albi di altre Regioni. In alternativa, si potrebbe optare per la precettazione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.93 è respinto.

Gli emendamenti 1.94, 1.95, 1.96 e 1.97 sono assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 1.0.111.

Si passa all'emendamento 1.98.

Il relatore PATUANELLI *(M5S)* invita i proponenti a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore PICHETTO FRATIN *(FI-BP)* ritira l'emendamento 1.98.

Si passa all'emendamento 1.99, identico all'emendamento 1.100.

Il relatore PATUANELLI *(M5S)* invita i proponenti a ritirare le proposte, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore MARSILIO *(FdI)* insiste per la votazione.

Il senatore VERDUCCI *(PD)* dichiara il proprio voto favorevole.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli identici emendamenti 1.99 e 1.100 sono respinti.

Si passa all'emendamento 1.105.

Il relatore PATUANELLI *(M5S)* invita i proponenti a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore MALLEGNI *(FI-BP)* insiste per la votazione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.105 è respinto.

L'emendamento 1.102 resta accantonato.

È quindi posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo l'emendamento 1.106, che risulta accolto.

Dal momento che l'emendamento 1.107 risulta assorbito, i proponenti aggiungono la propria firma all'emendamento 1.106.

Si passa all'emendamento 1.108.

Il relatore PATUANELLI *(M5S)* invita i proponenti a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore VERDUCCI *(PD)* insiste per la votazione, in quanto la proposta è volta ad assicurare un sostegno funzionale ai Comuni del cratere.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.108 è respinto.

Si passa all'emendamento 1.115.

Il sottosegretario CASTELLI propone di riformularlo, limitando l'integrazione salariale al 2019. Sottolinea che è all'attenzione del Governo la situazione della Whirlpool. Tuttavia auspica che sia possibile individuare ulteriori risorse nell'ambito della contrattazione con le parti sociali, che si svolgerà presso il Ministero dello sviluppo economico, a partire dal 6 luglio.

Il senatore VERDUCCI *(PD)* riformula l'emendamento 1.115 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato dal rappresentante del Governo, che ringrazia per la disponibilità. L'iniziativa riguarda, nel caso specifico, la Whirlpool di Comunanza, ma è diretta altresì a sostenere tutte le aziende con più di 400 lavoratori che operano nella zona del cratere e che si trovano in difficoltà. Auspica, pertanto, che la vertenza si risolva positivamente e che sia possibile reperire gli stanziamenti necessari per finanziare gli ammortizzatori sociali fino al 2020.

Il relatore PATUANELLI *(M5S)* esprime parere favorevole sull'emendamento 1.115 (testo 2), al quale aggiungono la propria firma i senatori dei Gruppi Lega, Movimento 5 Stelle, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Autonomie.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.115 (testo 2) è accolto.

Si passa all'emendamento 1.116 (testo 2).

Il relatore PATUANELLI *(M5S)* invita i proponenti a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore. Auspica, in ogni caso, che per l'esame presso la Camera dei deputati sia possibile rivalutare positivamente la proposta, eventualmente modificando la percentuale degli stanziamenti annuali di bilancio da corrispondere come quota fissa ai Comuni colpiti dal sisma.

Il senatore VERDUCCI *(PD)* chiede che l'emendamento sia ulteriormente accantonato, per individuare una soluzione già in prima lettura.

Il sottosegretario CASTELLI ribadisce che i margini di tempo in questa fase sono troppo ristretti per consentire di individuare un'adeguata copertura finanziaria.

Il senatore VERDUCCI *(PD)* insiste per la votazione dell'emendamento, volto a destinare fondi per lo sviluppo economico, il sostegno alle attività produttive e l'innovazione tecnologica nelle aree colpite dal sisma.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.116 (testo 2) è respinto.

Si passa all'emendamento 1.117.

Il relatore PATUANELLI *(M5S)* invita i proponenti a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

La senatrice BOLDRINI *(PD)* chiede la votazione dell'emendamento, che mira a estendere i benefici concessi per gli eventi sismici dal 2009 al 2012, sbloccando fondi già disponibili sui bilanci comunali.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.117 è respinto.

Si passa agli emendamenti 1.118 e 1.119.

Il sottosegretario CASTELLI ritiene inopportuno definire con emendamento la soglia *de minimis* al di sotto della quale non è dovuta la restituzione delle agevolazioni fiscali e contributive concesse alle imprese delle zone colpite dal terremoto e qualificate come aiuti di Stato illegittimi dalla Commissione europea. Sul tema, infatti, sta per essere avviata una interlocuzione con le istituzioni europee.

Invita, pertanto, a ritirare gli emendamenti su questo tema, presentando un ordine del giorno che impegni il Governo a svolgere una trattativa con la Commissione, nel senso indicato dalle proposte emendative.

Il senatore PICHETTO FRATIN *(FI-BP)* concorda sulla necessità di definire in sede europea la quota *de minimis*. Tuttavia, ritiene che l'approvazione di un emendamento conferirebbe maggior sostegno al Governo nella trattativa con la Commissione, piuttosto che un ordine del giorno,

tanto più che la scadenza per la presentazione delle osservazioni è ormai prossima.

Il senatore ARRIGONI *(L-SP)*, nel sottolineare che il tema è particolarmente sentito da tutte le forze politiche, propone di stabilire con emendamento una proroga di 60 giorni del termine entro cui presentare le osservazioni alla Commissione europea e impegnare il Governo, con un atto di indirizzo, ad avviare una trattativa in sede europea per la rivisitazione della soglia *de minimis*, anche a fronte della disponibilità manifestata recentemente dal commissario europeo per la concorrenza Vestager.

La seduta, sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 16,15.

Il senatore MARSILIO *(FdI)* ritiene necessaria una riflessione approfondita sulla questione della soglia *de minimis*, anche per proseguire l'esame del provvedimento nel clima di collaborazione costruttiva registrato finora e approvare un testo ampiamente condiviso, tanto più che tutte le forze politiche hanno presentato emendamenti per aumentarla a 500.000 euro.

Sottolinea la necessità di tutelare in sede europea le istanze di tanti imprenditori delle aree colpite dal sisma – per i quali sarebbe insostenibile la restituzione dei versamenti tributari e contributivi sospesi – anche come segnale di fermezza delle istituzioni nazionali nei confronti di quelle europee. Ricorda, peraltro, la disponibilità dimostrata dal commissario europeo per la concorrenza Vestager, nella sua missiva del 20 aprile in risposta alla lettera del sindaco de L'Aquila, a ricontrattare i parametri della decisione finale del 2015.

Del resto, con le proposte emendative si intende ricondurre la soglia *de minimis* a quella vigente nell'Unione europea fino al 2011, con contestuale riconoscimento di tale quota a titolo di franchigia, per il recupero dei versamenti sospesi a seguito del sisma del 2009, che in tal modo riguarderebbe soltanto le aziende più grandi e strutturate.

Insiste, quindi, per la votazione degli emendamenti su questo tema, al fine di assicurare un forte sostegno parlamentare all'azione del Governo a livello europeo e, al tempo stesso, dare un segnale inequivocabile di attenzione alla città de L'Aquila.

Il senatore DI NICOLA *(M5S)* apprezza il tentativo di tutti i componenti della Commissione di corrispondere alle attese degli operatori economici del territorio abruzzese. Tuttavia, ritiene condivisibile la proposta di trasformare gli emendamenti in esame in atti di indirizzo, anche perché la definizione della soglia *de minimis* non è di competenza dei Parlamenti nazionali. Solo il Governo potrà riaprire la trattativa con le istituzioni europee, affinché sia rivista la decisione del 2015, che ha qualificato come aiuti di Stato le agevolazioni concesse alle imprese dopo il terremoto de L'Aquila, soprattutto a causa di inadempienze formali e sostanziali dei precedenti Esecutivi.

Sottolinea, quindi, la necessità di evitare ulteriori contestazioni da parte della Commissione europea, che avrebbero effetti devastanti per le imprese delle zone colpite dal sisma.

Il senatore D'ALFONSO *(PD)* ringrazia i commissari per il clima costruttivo e la disponibilità dimostrata nell'affrontare le problematiche dei territori colpiti dal terremoto, in particolare con riferimento all'aumento a 500.000 euro della soglia *de minimis*, oltre la quale è prevista la restituzione delle agevolazioni fiscali. A tale proposito, segnala l'emendamento 1.119, di cui è primo firmatario.

Ritiene che le politiche attive poste in essere per aiutare la ripresa economica del territorio debbano essere accompagnate da un'azione a livello europeo, anche per cogliere i segnali di disponibilità al confronto del commissario europeo Vestager.

Al contempo, è necessario modificare la normativa vigente, che già prevede l'avvio della procedura di recupero degli aiuti dichiarati illegittimi, tanto che è stato appositamente nominato un commissario straordinario, prima che la situazione diventi irrecuperabile.

Il sottosegretario CASTELLI assicura che il Governo intende avviare una trattativa nel senso indicato, per risolvere una situazione complessa, determinatasi ormai da tempo, e che rischia di provocare gravi conseguenze per le imprese operanti nelle aree colpite dal sisma.

Per questo motivo, dichiara la disponibilità del Governo ad accogliere un ordine del giorno con cui si impegni il Governo ad avviare una interlocuzione con la Commissione europea in merito alla qualificazione delle agevolazioni fiscali come illegittimi aiuti di Stato, per evitare l'avvio di una procedura d'infrazione.

Ritiene condivisibile, inoltre, la proposta del senatore Arrigoni di approvare una norma di proroga del termine di presentazione delle osservazioni alla decisione della Commissione europea.

Il senatore PAGANO *(FI-BP)* segnala il rischio che – sebbene il nuovo Governo non abbia alcuna responsabilità per gli errori compiuti in passato nella vicenda delle agevolazioni fiscali alle imprese operanti nelle zone interessate dal terremoto – le nuove trattative in sede europea provochino ulteriori rinvii di misure che invece sono urgenti e prioritarie per gli imprenditori.

Il senatore ERRANI *(Misto-LeU)*, al fine di coniugare i differenti contributi, data la volontà comune di adottare iniziative a favore dei territori terremotati, propone di modificare gli emendamenti presentati, specificando che la soglia *de minimis* di 500.000 euro, oltre la quale si attiva la procedura di recupero dei versamenti sospesi, è quella individuata dalla Commissione europea fino al 2011. In tal modo, non si correrebbe il rischio di interferire con le competenze delle istituzioni europee. Eventual-

mente, si potrebbe sopprimere questa norma, qualora fosse recepita negativamente a livello europeo, nel corso dell'esame alla Camera dei deputati.

Il senatore VERDUCCI *(PD)* condivide la proposta del senatore Errani. Del resto, occorre una iniziativa significativa, a fronte dell'avvio della procedura di recupero delle somme non versate. A suo avviso, l'atto di indirizzo non appare sufficiente.

Il relatore PATUANELLI *(M5S)* si associa alle considerazioni della rappresentante del Governo. L'Esecutivo si è attivato per affrontare questo tema così importante, ma al momento non si può far altro che posticipare la scadenza per la presentazione delle osservazioni alla decisione della Commissione europea e, al tempo stesso, avviare una trattativa per la riconsiderazione della soglia *de minimis*.

Ritiene condivisibile la proposta del senatore Errani. Tuttavia, in considerazione dei ristretti margini di tempo per la conclusione dell'esame in sede referente, assicura la propria disponibilità a presentare, per l'esame in Assemblea, in qualità di relatore, un emendamento nel senso indicato.

Il senatore ARRIGONI *(L-SP)* ritiene che l'approvazione di un emendamento con la fissazione a 500.000 euro della soglia *de minimis* possa inasprire ulteriormente i rapporti con le istituzioni europee. Ribadisce, quindi, la proposta di approvare un emendamento per la proroga del termine di presentazione delle osservazioni, che scade il 23 luglio. Eventualmente, dato che il decreto sarà convertito in legge in prossimità di tale scadenza, con l'ordine del giorno avente ad oggetto la ridefinizione in sede europea della soglia *de minimis*, si potrebbe altresì impegnare il Governo a inserire la proroga di 60 giorni del termine per le osservazioni in un altro provvedimento d'urgenza di prossima emanazione.

Il sottosegretario CASTELLI ringrazia per gli interessanti contributi offerti nel dibattito e rinnova la proposta di accantonare gli emendamenti sul tema della soglia *de minimis*.

Il senatore VERDUCCI *(PD)* concorda sulla proposta del Governo di accantonare nuovamente gli emendamenti riguardanti la questione del recupero dei versamenti sospesi, in modo da consentire un'ulteriore riflessione. Tuttavia, ritiene paradossale che il richiamo a una maggiore cautela nei rapporti con l'Unione europea, nonostante i segnali di disponibilità del commissario per la concorrenza, provenga proprio da forze politiche che hanno dichiarato l'intenzione di assumere un atteggiamento più intransigente negli organismi europei.

Gli emendamenti 1.118 e 1.119 restano pertanto accantonati.

Si passa all'emendamento 1.120.

Il relatore PATUANELLI *(M5S)* invita i proponenti a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore PICHETTO FRATIN *(FI-BP)* ne chiede la votazione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.120 è respinto.

Si passa all'emendamento 1.122.

Il relatore PATUANELLI *(M5S)* invita i proponenti a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore MARSILIO *(FdI)* ne chiede la votazione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.122 è respinto.

Gli emendamenti 1.0.12, 1.0.13, 1.0.14 e 1.0.2, sono ulteriormente accantonati.

Si passa all'emendamento 1.0.3.

Il relatore PATUANELLI *(M5S)* invita i proponenti a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore MARSILIO *(FdI)* ne chiede la votazione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.0.3 è respinto.

Il senatore ARRIGONI *(L-SP)* riformula l'emendamento 1.0.9 in un testo 2, pubblicato in allegato, al quale aggiungono la propria firma i proponenti degli emendamenti 1.0.8 e 1.0.10 e 01.26, di contenuto analogo, che vengono conseguentemente ritirati.

Il senatore ERRANI *(Misto-LeU)* esprime alcune perplessità, in quanto nel nuovo testo si prevede, con norma di rango legislativo, il differimento del termine stabilito dall'ordinanza n. 55 del 2018.

Il senatore ARRIGONI *(L-SP)* precisa che la proroga riguarda il termine per la presentazione delle schede AeDES, per la valutazione dell'agibilità degli edifici e dei danni subiti a seguito dell'emergenza sismica. Lo stesso commissario straordinario ha dovuto precisare gli effetti della scadenza del termine originariamente previsto, per evitare che molti cittadini perdano il contributo alla riparazione del danno.

Il relatore PATUANELLI *(M5S)* esprime parere favorevole.

Il sottosegretario CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.0.9 (testo 2) è accolto.

Sono ulteriormente accantonati gli emendamenti 1.0.15, 1.0.16, 1.0.17 e 1.0.40.

Il senatore ARRIGONI *(L-SP)* riformula in l'emendamento 1.0.20 un testo 2, pubblicato in allegato, a cui aggiungono la propria firma i proponenti dell'emendamento 01.9 e 1.44, di contenuto analogo, che sono conseguentemente ritirati.

Il relatore PATUANELLI *(M5S)* esprime parere favorevole.

Il sottosegretario CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.0.20 (testo 2) è accolto.

Gli emendamenti 1.0.21 e 1.0.22 sono assorbiti, rispettivamente, dall'approvazione degli emendamenti 01.36 (testo 2) e 01.39 (testo 2).

Si passa all'emendamento 1.0.27.

Il relatore PATUANELLI *(M5S)* invita i proponenti a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore MARSILIO *(FdI)* ne chiede la votazione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.0.27 è respinto.

Si passa all'emendamento 1.0.28.

Il relatore PATUANELLI *(M5S)* invita i proponenti a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore MALLEGNI *(FI-BP)* ne chiede la votazione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.0.28 è respinto.

Il senatore LUCIDI *(M5S)* riformula l'emendamento 1.0.33 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il relatore PATUANELLI *(M5S)* esprime parere favorevole.

Il sottosegretario CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore, precisando che questo è uno degli emendamenti attraverso cui il Governo intende assegnare alle Regioni i fondi già disponibili.

La senatrice MODENA *(FI-BP)* sottolinea che l'emendamento, nella stesura originaria, faceva riferimento all'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, che prevedeva un sostegno al reddito dei lavoratori del settore privato, in particolare quello agricolo. Questo riferimento, invece, non compare nel nuovo testo.

Il sottosegretario CASTELLI osserva che l'emendamento è volto a consentire lo sblocco di fondi già disponibili nei bilanci delle Regioni interessate, per cui sarebbe impossibile – almeno in questa fase – ampliare la platea dei beneficiari.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.0.33 (testo 2) è accolto.

Si passa all'emendamento 1.0.34.

Il relatore PATUANELLI *(M5S)* invita i proponenti a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore ZAFFINI *(FdI)* ne chiede la votazione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.0.34 è respinto.

Si passa all'emendamento 1.0.35.

Il relatore PATUANELLI *(M5S)* invita i proponenti a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore DI GIROLAMO *(M5S)* ne chiede la votazione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.0.35 è respinto.

Il senatore ERRANI *(Misto-LeU)* trasforma l'emendamento 1.0.36 nell'ordine del giorno G/435/44/CS, pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

Si passa all'emendamento 1.0.37.

Il relatore PATUANELLI *(M5S)* invita i proponenti a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore MALLEGNI *(FI-BP)* osserva che, nel corso del dibattito, si è registrata un'ampia convergenza circa la necessità di prevedere ulteriori bandi straordinari di servizio civile per il sisma.

Il sottosegretario CASTELLI precisa che il Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, individuato per la copertura finanziaria dell'emendamento, è stato oggetto di *spending review* e quindi non ha la capienza necessaria.

La PRESIDENTE rileva che, sul medesimo argomento, è stato approvato l'ordine del giorno G/435/17/CS.

Il senatore MALLEGNI *(FI-BP)* ritira quindi l'emendamento 1.0.37.

Si passa all'emendamento 1.0.39.

Il relatore PATUANELLI *(M5S)* invita i proponenti a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore MALLEGNI *(FI-BP)* ricorda che gli stessi sindaci dei Comuni colpiti dal terremoto, nel corso delle audizioni informali, avevano segnalato la necessità di una proroga delle assunzioni a tempo determinato

e dei contratti di collaborazione stipulati per esigenze connesse al sisma. La questione dovrebbe essere affrontata non solo sotto il profilo della copertura finanziaria, ma anche dal punto di vista giuridico. Si potrebbe, quindi, prevedere la possibilità di proroga di questi contratti, qualora siano disponibili risorse sufficienti.

Il sottosegretario CASTELLI osserva che gli accantonamenti del Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze sono già impegnati per altre spese. Si potrebbe effettuare una ricognizione delle risorse disponibili in occasione della predisposizione della legge di bilancio, per verificare la sostenibilità finanziaria della norma.

Il senatore ERRANI *(Misto-LeU)* sottolinea che, in base alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nella pubblica amministrazione, i rapporti di impiego dei tecnici impegnati nelle procedure per la ricostruzione non possono essere rinnovati per più di una volta. Ciò determina una grave perdita delle competenze professionali acquisite da questo personale.

Il senatore ZAFFINI *(FdI)* rileva che il personale attualmente impiegato è già insufficiente, quindi è indispensabile reperire le risorse per l'assunzione di tecnici qualificati, per consentire che gli uffici speciali svolgano la propria attività proprio nel momento in cui si sta avviando la ricostruzione.

Il senatore VERDUCCI *(PD)* nota che si tratta di un tema di particolare importanza, per cui è necessario che il Governo individui le risorse necessarie per consentire l'attività degli uffici speciali per la ricostruzione.

Il senatore PAZZAGLINI *(L-SP)* evidenzia che il numero dei professionisti disponibili *in loco* è inferiore al fabbisogno di personale delle amministrazioni locali, per cui vi è anche il rischio che, in prossimità della scadenza del contratto di impiego, il lavoratore preferisca essere reclutato da un'altra amministrazione. Auspica, quindi, che si affronti la questione sotto il profilo normativo ed economico.

La PRESIDENTE, pur concordando sull'esigenza di individuare una soluzione al problema segnalato, precisa che i 30 milioni previsti per la copertura finanziaria non sono al momento disponibili. Invita pertanto i proponenti dell'emendamento 1.0.39 a trasformarlo in un ordine del giorno.

Il senatore MALLEGNI *(FI-BP)* chiede la votazione dell'emendamento 1.0.39.

Il senatore VERDUCCI *(PD)* annuncia un voto favorevole della proposta emendativa, che peraltro ha contenuto analogo all'emendamento 1.56, di cui è primo firmatario.

Il senatore ZAFFINI *(FdI)*, pur riconoscendo la disponibilità del Governo ad affrontare una questione così complessa, peraltro finora trascurata, ritiene indispensabile che si individui quanto prima una soluzione. Annuncia, pertanto, il proprio voto favorevole.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.0.39 è respinto.

Si passa all'emendamento 1.0.41.

Il relatore PATUANELLI *(M5S)* invita i proponenti a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.0.41 è respinto.

Il relatore PATUANELLI *(M5S)* esprime parere contrario sugli emendamenti 1.0.44 e 1.0.45.

Il senatore VERDUCCI *(PD)* preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.0.44.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli identici emendamenti 1.0.44 e 1.0.45, posti in votazione, vengono pertanto respinti.

Il relatore PATUANELLI *(M5S)* esprime parere contrario sull'emendamento 1.0.46, con il parere conforme della rappresentante del Governo.

Il senatore ZAFFINI *(FdI)* chiede al rappresentante del Governo le ragioni di tale contrarietà.

Il sottosegretario CASTELLI evidenzia che l'emendamento presenta profili critici con riferimento alla sostenibilità finanziaria.

Il senatore MARSILIO *(FdI)* ritiene che la proposta non presenti criticità sul piano finanziario, in quanto le risorse necessarie per le attività previste sono già ricomprese all'interno delle società *in house*. Chiede comunque se sia possibile accantonare la proposta per effettuare ulteriori approfondimenti.

Il relatore PATUANELLI *(M5S)* acconsente all'accantonamento dell'emendamento 1.0.46.

Il relatore PATUANELLI *(M5S)* esprime parere contrario sugli emendamenti 1.0.47 e 1.0.48.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli identici emendamenti 1.0.47 e 1.0.48, posti in votazione, sono pertanto respinti.

Sulla materia degli interventi strutturali per la ricostruzione delle aree terremotate, il relatore PATUANELLI *(M5S)* ricorda che sono state presentate diverse proposte emendative. Si tratta, in particolare, degli identici emendamenti 1.0.50 e 1.0.51 e degli emendamenti 1.0.12, 1.0.13 e 1.0.14, di contenuto analogo.

Ritiene che le soluzioni proposte con tali emendamenti non siano congrui per risolvere il problema evidenziato; propone di verificare invece se sia percorribile una semplificazione normativa in materia di autorizzazione sismica da poter estendere su tutto il territori nazionale.

Ritenendo necessari maggiori approfondimenti e con l'obiettivo, se possibile, di intervenire nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati, propone la trasformazione in ordini del giorno delle proposte emendative 1.0.50 e 1.0.51.

La senatrice MODENA *(FI-BP)* ricorda che la normativa della Regione Umbria in materia urbanistica è stata oggetto di una bocciatura da parte della Corte costituzionale. Ritiene, comunque, che le proposte emendative ricordate dal relatore potrebbero essere accolte, in quanto non presentano – a suo avviso – profili critici.

Il senatore ERRANI *(Misto-LeU)*, pur apprezzando la proposta del relatore, ritiene che il tema sia particolarmente complesso da regolamentare attraverso l'esclusivo ricorso alla semplificazione dei procedimenti amministrativi. In ogni caso, ritiene che non sia possibile transigere sulla disciplina attinente alla sicurezza e all'adeguamento e miglioramento sismico degli edifici.

Condivide in definitiva l'ipotesi di trasformare le proposte emendative in un ordine del giorno che, oltre a prevedere lo snellimento delle procedure, richieda di effettuare anche i necessari approfondimenti presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Il senatore ZAFFINI *(FdI)* trasforma l'emendamento 1.0.12 nell'ordine del giorno G/435/42/CS, pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo e al quale aggiungono la propria firma i presentatori degli emendamenti 1.0.13 e 1.0.14, di analogo contenuto, che vengono quindi ritirati.

Il senatore SANTILLO *(M5S)*, dopo aver ricordato la centralità del tema affrontato dagli emendamenti richiamati, accoglie la proposta del relatore e trasforma l'emendamento 1.0.50 nell'ordine del giorno G/435/43/CS, pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo e al quale aggiungono la propria firma i presentatori dell'emendamento 1.0.51, che viene quindi ritirato.

Il relatore PATUANELLI *(M5S)* ricorda che sul tema della definizione delle procedure in sanatoria pendenti sono state presentate diverse proposte emendative: si tratta, in particolare, degli emendamenti 1.0.52, 1.0.53, 1.0.54, 1.0.62 e 1.0.129.

Esprime parere favorevole sulle proposte 1.0.62 e 1.0.129, mentre invita al ritiro delle altre proposte emendative.

Il sottosegretario CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore e fa presente che, nonostante sull'argomento sia stata svolta un istruttoria particolarmente approfondita, sono tuttora in corso una serie di approfondimenti con il Ministero delle infrastrutture e i trasporti per tutti gli aspetti attinenti al tema dei condoni.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante Governo vengono separatamente posti in votazione ed approvati gli identici emendamenti 1.0.62 e 1.0.129, ai quali aggiungono le proprie firme i presentatori degli emendamenti 1.0.52, 1.0.53, 1.0.54, che vengono pertanto ritirati.

Il relatore PATUANELLI *(M5S)* esprime parere contrario sugli emendamenti 1.0.66 e 1.0.67, aventi contenuto analogo.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore, facendo presente che il tema delle zone franche urbane sarà presumibilmente affrontato in sede di esame del disegno di legge di bilancio.

Il senatore BRIZIARELLI *(L-SP)* sottolinea come gli emendamenti in esame intendano sanare una incongruenza presente nella normativa vigente.

Chiede, comunque, di poter trasformare l'emendamento 1.0.67 nell'ordine del giorno G/435/45/CS, pubblicato in allegato, al quale aggiungono la propria firma i presentatori dell'emendamento 1.0.66, che viene quindi ritirato.

L'ordine del giorno G/435/45/CS è accolto dal Governo.

Il relatore PATUANELLI *(M5S)* invita al ritiro della proposta 1.0.71, con il parere conforme del rappresentante del Governo.

Il senatore LUCIDI *(M5S)* ritira pertanto l'emendamento 1.0.71.

Il relatore PATUANELLI *(M5S)* esprime parere contrario sulle identiche proposte 1.0.72 e 1.0.73, con il parere conforme del rappresentante del Governo.

I senatori CASTALDI *(M5S)* trasforma l'emendamento 1.0.72 nell'ordine del giorno G/435/46/CS, pubblicato in allegato, che viene accolto dal Governo, al quale aggiungono la propria firma i presentatori dell'emendamento 1.0.73, che viene quindi ritirato.

Il relatore PATUANELLI *(M5S)* esprime parere contrario sugli emendamenti 1.0.74, 1.0.75 e 1.0.76, concernenti la compatibilità tra i contributi per la ricostruzione e la detrazione per gli interventi di prevenzione sismica.

Il senatore MALLEGNI *(FI-BP)* insiste per la votazione della propria proposta 1.0.74, ritenendo che l'argomento sia particolarmente rilevante e che sia importante garantire il cosiddetto «sisma *bonus*» anche per le spese eccedenti l'ammontare dei contributi.

Il rappresentante del GOVERNO sottolinea come l'argomento non possa essere affrontato in questa sede, in quanto rientra nell'ambito delle cosiddette *tax expenditures*, che saranno oggetto di analisi in sede esame del disegno di legge di bilancio.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, vengono, pertanto, posti in votazione e respinti gli identici emendamenti 1.0.74, 1.0.75 e 1.0.76.

Il senatore MARSILIO *(FdI)* ritira l'emendamento 1.0.77.

Il relatore PATUANELLI *(M5S)* esprime parere contrario sull'emendamento 1.0.78 che, con il parere conforme da parte del rappresentante del Governo, viene respinto.

Il relatore PATUANELLI *(M5S)* esprime parere contrario sugli analoghi emendamenti 1.0.101 e 1.0.102, con il parere conforme da parte del rappresentante del Governo.

Il senatore LUCIDI *(M5S)* ritira l'emendamento 1.0.101.

Il senatore ARRIGONI *(L-SP)* ritira l'emendamento 1.0.102, riservandosi di presentare un ordine del giorno in Assemblea sullo stesso argomento.

Il relatore PATUANELLI *(M5S)* esprime parere contrario sull'emendamento 1.0.108.

Il senatore PAGANO *(FI-BP)* fa presente che l'emendamento in oggetto, che inserisce l'Ospedale di Penne (PE) all'interno della zona del cratere sismico, intende risolvere una situazione di disagio venutasi a creare in un territorio montano particolarmente svantaggiato.

Il rappresentante del GOVERNO ricorda che il tema affrontato dall'emendamento è particolarmente significativo, ma presenta criticità sotto il profilo del contenimento della spesa sanitaria.

Il senatore DI NICOLA *(M5S)* propone ai presentatori dell'emendamento di trasformarlo in un ordine del giorno, che impegni il Governo a tener conto della particolarità della collocazione montana della struttura ospedaliera.

La senatrice BOLDRINI *(PD)* condivide la proposta di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno, che evidenzi altresì la necessità di ulteriori approfondimenti in merito all'applicazione del decreto ministeriale n. 70 del 2015 sulla definizione degli *standard* ospedalieri.

Il senatore ERRANI *(Misto-LeU)*, pur condividendo l'esigenza di risolvere le criticità riguardanti l'Ospedale di Penne, ritiene che l'argomento vada più correttamente affrontato in un contesto di più ampio respiro, non limitato ad interventi puntuali su singole realtà.

Il senatore PAGANO *(FI-BP)* trasforma l'emendamento 1.0.108 nell'ordine del giorno G/435/47/CS, pubblicato in allegato e al quale aggiungono la propria firma i senatori Modena, Cangini, Gallone.

L'ordine del giorno G/435/47/CS è accolto dal Governo.

L'emendamento 1.0.109 è quindi ritirato.

Il relatore PATUANELLI *(M5S)* esprime parere contrario sull'emendamento 1.0.121 che, con il parere conforme del rappresentante del Governo, viene posto in votazione e respinto.

La seduta sospesa alle ore 18,40, riprende alle ore 19,10.

Il senatore COLTORTI *(M5S)* riformula l'emendamento 01.28, precedentemente accantonato, in un testo 2, pubblicato in allegato.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 01.27 e 01.28 (testo 2) sono respinti.

L'emendamento 01.31 (testo 2), posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto.

Risulta pertanto assorbito l'emendamento 01.30.

L'emendamento 1.7 (testo 2), posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, non è accolto.

Gli emendamenti 1.82 e 1.102 sono ritirati, mentre l'emendamento 1.0.46, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, non è accolto.

Il senatore ARRIGONI *(L-SP)* riformula l'emendamento 1.0.15, precedentemente accantonato, in un testo 2, pubblicato in allegato, che, posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto.

Il relatore PATUANELLI *(M5S)*, con riferimento al tema relativo alla regolazione di interventi edilizi ultimati prima degli eventi sismici e privi di permesso di costruire, ovvero realizzati in difformità a quest'ultimo, rileva che le soluzioni proposte con molti emendamenti presentati non possono essere accolte in questa fase di esame del disegno di legge di conversione del decreto.

Chiede pertanto ai presentatori degli emendamenti aventi ad oggetto tale questione di ritirare le proposte e di presentare per l'Assemblea un ordine del giorno che raccolga le diverse istanze, nella consapevolezza dell'impegno profuso per giungere ad una soluzione condivisa ed efficace.

Il sottosegretario CASTELLI esprime un parere conforme a quello del relatore, manifestando la piena disponibilità del Governo a perseguire gli obiettivi sottesi alle diverse proposte emendative sul tema.

Il senatore MARINO *(PD)*, nel prendere atto della proposta avanzata dal relatore, chiede se vi siano reali possibilità di poter intervenire sul tema nel corso dell'esame nell'altro ramo del Parlamento.

Il senatore VERDUCCI *(PD)* rileva che l'assenza di una normativa *ad hoc* sul tema della regolazione in sanatoria degli interventi realizzati prima degli eventi sismici priva il provvedimento di un contenuto essenziale su un tema fortemente sentito.

Pur tuttavia, il proprio Gruppo manifesta disponibilità ad accogliere la richiesta, purché vi sia un'assunzione di responsabilità da parte della maggioranza parlamentare e del Governo, affinché il tema sia affrontato nel corso del procedimento di conversione del decreto.

Il senatore ZAFFINI *(FdI)* auspica che l'impegno del Governo in carica sia più incisivo di quello profuso dal Governo precedente.

Il senatore PAZZAGLINI *(L-SP)* prende atto delle dichiarazioni del senatore Verducci, le quali però, a suo avviso, contraddicono la posizione

assunta in passato dal suo partito, che ha espresso in più sedi contrarietà a soluzioni di tale natura.

Il senatore VERDUCCI *(PD)* manifesta stupore per il tono polemico dell'intervento del senatore Pazzaglini, che contraddice lo spirito costruttivo con il quale si sono svolti finora i lavori della Commissione, anche grazie all'apporto collaborativo delle opposizioni.

Rileva, inoltre, che il Governo sta agendo in continuità con le scelte compiute dal Governo precedente, soprattutto a fronte di situazioni emergenziali che hanno reiteratamente coinvolto gli stessi territori.

Il senatore ERRANI *(Misto-LeU)* auspica che il clima collaborativo con cui si sono svolti i lavori fino ad ora persista fino al termine dell'esame. Riconosce che la questione è particolarmente sensibile e meritevole della massima attenzione.

Nel merito, ritiene che dovrebbe essere individuata un'immediata soluzione al tema delle minime difformità nelle costruzioni, in quanto non riconducibili al più generale fenomeno dell'abuso edilizio, al contempo responsabilizzando gli uffici della ricostruzione e i sindaci, ai quali peraltro occorre riconoscere adeguata tutela.

Auspica che l'eventuale ordine del giorno che sarà presentato per l'Assemblea sia particolarmente incisivo.

Il sottosegretario CASTELLI evidenzia come il tema sia particolarmente sensibile e che nessuna forza politica possa assumersi la responsabilità di procedere senza cautele su un terreno così insidioso, in quanto ogni intervento normativo *ex post* che sani un'irregolarità può essere interpretato come condono di un abuso.

Il senatore ERRANI *(Misto-LeU)* ritiene che l'intervento normativo proposto con gli emendamenti presentati, per quanto agisca in sanatoria, sia volto essenzialmente a risolvere irregolarità di minima portata.

La senatrice MODENA *(FI-BP)* assicura che il proprio Gruppo è pronto ad assumere con responsabilità la decisione di ritirare gli emendamenti, purché vi sia consapevolezza dell'importanza della materia e condivisione sulla portata dell'intervento che appare di assoluto rilievo per agevolare la ricostruzione.

Il senatore VERDUCCI *(PD)*, nel prendere atto dell'intervento del rappresentante del Governo, ricorda che, da parte di tutti i Gruppi, era stato assunto l'impegno a risolvere il tema delle piccole difformità edilizie, circoscrivendo la portata dell'intervento in modo da escludere ogni ipotesi di condono. A fronte delle dichiarazioni del sottosegretario Castelli, insiste, pertanto perché siano posti in votazione i suoi emendamenti 1.75 e 1.77.

La PRESIDENTE invita il senatore Verducci a riconsiderare la sua posizione, dal momento che, al di là delle asprezze polemiche, persiste una comune volontà di giungere a soluzioni condivise, eventualmente presso l'altro ramo del Parlamento.

Il sottosegretario CASTELLI ritiene che per poter giungere alla soluzione della questione con un intervento normativo efficace sia necessaria la massima condivisione da parte di tutti i Gruppi parlamentari. Auspica, quindi, che il senatore Verducci aderisca alla proposta di ritirare gli emendamenti in vista della presentazione di un ordine del giorno per l'Assemblea.

Il senatore VERDUCCI *(PD)* accoglie l'invito della Presidente e per senso di responsabilità aderisce alla proposta di ritiro degli emendamenti a sua firma.

Sono quindi ritirati gli emendamenti 01.23, 1.75, 1.77, 1.78, 1.0.2, 1.0.16, 1.0.17, 1.0.40, 1.0.55, 1.0.56, 1.0.57, 1.0.58, 1.0.59, 1.0.60, 1.0.61 e 1.0.63.

Il relatore PATUANELLI *(M5S)*, sulla questione della soglia del *de minimis,* presenta l'emendamento 1.0.2000, pubblicato in allegato, il quale dispone che i dati relativi all'ammontare dei danni subito per effetto del sisma del 2009, riguardante il cratere aquilano, e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite siano presentati entro centottanta giorni dall'avvio del procedimento di recupero degli aiuti considerati illegittimi.

Il senatore D'ALFONSO *(PD)* prende atto dello sforzo compiuto dal relatore nell'individuare una soluzione che, per quanto non soddisfacente, possa fornire una risposta adeguata nell'immediato. Ricorda, però, che il terremoto ha prodotto una dispersione documentale che rende impossibile, anche nel medio periodo, il recupero degli atti richiesti.

Occorre pertanto un intervento normativo che risolva in via definitiva la questione, interrompendo l'azione sanzionatoria. Al riguardo, chiede, al Governo ad attivarsi affinché il Commissario straordinario, appositamente nominato per la procedura di recupero degli aiuti illegittimi, interrompa la propria attività prima che la situazione diventi irrecuperabile.

Apprezza comunque l'impegno del relatore e annuncia, a nome del proprio Gruppo, il voto favorevole sull'emendamento 1.0.2000.

Il senatore ARRIGONI *(L-SP)*, nell'annunciare il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 1.0.2000, annuncia la trasformazione dell'emendamento a sua firma 1.0.118 nell'ordine del giorno G/435/48/CS, pubblicato in allegato.

Con l'atto di indirizzo, si prende atto, innanzitutto, della lettera inviata al sindaco dell'Aquila dal commissario Vestager, che mostra com-

prensione per il processo in corso relativo alla verifica delle compensazioni in eccesso o di aiuti pubblici a vantaggio di coloro che non hanno subito danno.

L'ordine del giorno impegna quindi il Governo ad avviare opportune interlocuzioni per riaprire le negoziazioni in merito alla procedura di infrazione avviata.

Nello stesso tempo si chiede al Governo, nelle more dell'interlocuzione con le istituzioni europee, a prorogare, con un provvedimento d'urgenza, il termine di presentazione delle osservazioni e dei dati da parte delle imprese.

Il senatore MARSILIO *(FdI)* annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 1.0.2000, pur riconoscendo che la soluzione individuata non risolve definitivamente la questione, rischiando di risolversi in una mera dichiarazione d'intenti.

Si riserva di confrontarsi con i territori coinvolti per poter compiere una valutazione consapevole della soluzione prospettata.

Al contempo, valuta con estremo favore l'ordine del giorno presentato dal senatore Arrigoni, soprattutto nella parte in cui chiede al Governo di prorogare, con un provvedimento d'urgenza immediatamente efficace, il termine per la presentazione delle osservazioni.

Il senatore PAGANO *(FI-BP)* annuncia, a nome del proprio Gruppo, un voto favorevole sull'emendamento 1.0.2000 del relatore, pur ritenendo la soluzione insoddisfacente, in quanto meritevole di un intervento più incisivo.

L'emendamento 1.0.2000, posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto.

Il Governo accoglie l'ordine del giorno G/435/48/CS, al quale aggiungono la propria firma i presentatori degli emendamenti 1.118, 1.119, 1.0.113, 1.0.114, 1.0.115, 1.0.116 e 1.0.117, di analogo contenuto, che sono quindi ritirati.

Il rappresentante del Governo accoglie, inoltre, come raccomandazioni gli ordini del giorno G/435/1/CS, G/435/2/CS, G/435/3/CS, G/435/4/CS, G/435/5/CS, G/435/6/CS, G/435/7/CS e G/435/8/CS, precedentemente accantonati.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce al relatore Patuanelli il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 435, con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (n. 22)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni ed osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 giugno.

Il relatore PERILLI *(M5S)* illustra una proposta di parere. Rileva, in proposito, che lo schema di decreto legislativo, predisposto sulla base della delega contenuta nell'articolo 13 della legge n. 163 del 2017, assume grande rilievo nel quadro normativo nazionale, in quanto volto ad adeguare la disciplina interna in tema di *privacy* alle disposizioni del regolamento europeo n. 2016/679, finalizzato a rafforzare il livello di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, migliorare la libera circolazione di tali dati e le opportunità delle imprese nel mercato unico digitale.

Il testo, oltre ad essere particolarmente complesso dal punto di vista tecnico, anche a causa dei molteplici rinvii alla normativa nazionale ed europea, è risultato carente sotto diversi profili, i quali sono stati oggetto di un'approfondita – seppur celere – disamina da parte delle forze politiche che oggi si trovano a vagliarne l'opportunità, unitamente agli esperti del settore, ai portatori di interessi collettivi ed ai destinatari della normativa, ascoltati in audizioni.

I lavori della Commissione speciale si sono svolti in tempi serrati a causa del ritardo, rispetto alla scadenza della delega, con cui il precedente Governo ha predisposto e trasmesso lo schema, sicché si è dovuto recuperare in sede consultiva alcuni momenti di istruttoria procedendo, per l'appunto alle succitate audizioni.

Nonostante i diversi profili di criticità rilevati e discussi, si è ritenuto opportuno formulare un parere positivo, corredato di condizioni e osservazioni, in ragione della necessità di adottare al più presto un testo che faccia chiarezza sui rapporti tra Regolamento europeo e Codice *privacy* (le cui disposizioni devono essere abrogate nella misura in cui risultino con il primo incompatibili, in omaggio al principio di *primauté* del diritto dell'Unione europea) e che si faccia, altresì, carico del difficile compito di coordinamento tra la normativa nazionale e quella europea, senza però esondare fuori dai limiti derivanti dalla legge di delega.

Osserva come una delle priorità sia stata quella di creare un quadro normativo chiaro e di agevole interpretazione, nonostante le difficoltà derivanti dall'esistenza di tre testi normativi diversi (il Regolamento, il Codice ed il decreto di recepimento), aventi ad oggetto la stessa materia, evi-

tando, al contempo, di incorrere in un eccesso di delega, con la diretta abrogazione o sostituzione del Codice *Privacy*.

I rilievi critici sono stati trasfusi in diciotto condizioni e quindici osservazioni.

Tra le prime figurano questioni decisive, sulle quali c'è stata una pressoché unanime condivisione, talune di carattere strettamente giuridico. Tra questi, ricorda in particolare l'inserimento del dolo specifico di danno, accanto a quello di profitto, nelle fattispecie di cui agli articoli 167, 167-*bis* e 167-*ter*, al duplice fine di non lasciare impuniti fatti incresciosi, come il *revenge porn* o lo *slut shaming* e di assicurare continuità normativa rispetto al passato, evitando gli effetti dell'*abolitio criminis* sui fatti già coperti dal giudicato penale; la notificazione della contestazione della sanzione amministrativa all'interessato, al fine di garantire maggiore tutela per il destinatario rispetto alla mera comunicazione e assicurare la certezza dei rapporti giuridici; il coordinamento dell'articolo 2-*decies*, che riguarda le limitazioni ai diritti dell'interessato, con la recente disciplina relativa al *whistleblowing*, che presidia la riservatezza del segnalante. Richiama altri rilievi più di merito contenuti nel parere: l'abbassamento dell'età da sedici a quattordici anni per il consenso al trattamento dei dati prestato da minori, similmente a soluzioni adottate in Spagna e in Francia; la scelta di includere nelle misure di garanzia e minimizzazione nel trattamento dei dati anche i dati relativi alla salute oltre ai dati genetici; la scelta di destinare a specifiche attività ispettive e di attuazione del Regolamento il 50 per cento dei proventi derivanti dalla irrogazione di sanzioni da parte del Garante; l'esigenza di prevedere esenzioni o deroghe per i trattamenti effettuati a scopi giornalistici, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 85 del Regolamento; la volontà di rendere maggiormente trasparente la procedura di raccolta delle candidature dei componenti dell'*Authority*.

Tra le osservazioni sono state inserite questioni di assoluto rilievo, dibattute sia a livello tecnico-giuridico sia di merito. Si è ritenuto necessario salvaguardare il più possibile la categoria dei minori, invitando il Governo a prevedere l'obbligo, per il titolare del trattamento, di redigere le comunicazioni e le informazioni relative al trattamento che riguardano il minore, in modo chiaro, semplice, conciso, con un linguaggio facilmente accessibile e comprensibile, al fine di rendere significativo il consenso prestato da quest'ultimo. Si è segnalata l'opportunità di definire con maggiore precisione la distinzione tra i ruoli ricoperti dall'ente nazionale di accreditamento (Accredia) e l'autorità di supervisione (Garante), al fine di evitare pericolose sovrapposizioni, contenziosi e conflitti di interesse, con l'ulteriore preoccupazione di chiarire le categorie di trattamento dati in relazione alle quali il Garante riserva a sé le funzioni di accreditamento.

Ancora, in un'ottica di rafforzamento della tutela penale, si è suggerito di ampliare il novero dei possibili soggetti attivi del reato previsto dall'articolo 167-*bis*, inserendo «chiunque» al posto del responsabile e del titolare del trattamento, nonché del soggetto designato a norma dell'articolo 2-*terdecies*. Per maggiore aderenza al principio di precisione e tassatività

della fattispecie penale, si è proposta, inoltre, la sostituzione dell'espressione «rilevante numero di persone» con altra più precisa e pregnante. È stata suggerita l'adozione di linee guida di indirizzo riguardanti le misure organizzative e tecniche di attuazione dei principi del Regolamento, tenendo conto anche delle esigenze di semplificazione di micro, piccole e medie imprese.

Infine, con l'intento di riconoscere ai destinatari della normativa un periodo di tempo per recepire le novità ed adattarvisi, si è proposto di introdurre una fase transitoria di almeno otto mesi, successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo, nel corso della quale non verranno comminate sanzioni da parte del Garante, ma mere prescrizioni di adeguamento alla normativa, tenendo in debito conto i principi di proporzionalità della sanzione e dello *small business act*.

Nelle premesse del parere si è ribadita la necessità che il procedimento davanti all'Autorità Garante, definito da un regolamento amministrativo, si svolga nel rispetto dei principi del contraddittorio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6 CEDU.

Nello stesso ambito si è dato conto del dibattito dottrinario, emerso in sede di audizioni, sulla possibile violazione del principio di *ne bis in idem*, nella misura in cui si propenda per prevedere un doppio binario sanzionatorio, presidiando taluni fatti sia di tutela amministrativa che di tutela penale. A suo avviso, sembrerebbe opportuno conformarsi alla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia dell'Unione europea, per scongiurare il rischio di violare i trattati internazionali.

Il senatore MISIANI *(PD)*, benché sia consapevole dei tempi particolarmente serrati di esame del provvedimento, ritiene che – in ragione della rilevanza del tema – sarebbe stato necessario uno spazio più congruo per discutere la proposta di parere.

Pur apprezzando il lavoro compiuto dal relatore, annuncia quindi, a nome del proprio Gruppo, un voto di astensione.

Il senatore PICHETTO FRATIN *(FI-BP)* ringrazia il relatore per il lavoro svolto e per la predisposizione di una proposta di parere compiuta e articolata su un testo particolarmente complesso e, in molti passaggi, certamente critico.

Tuttavia, annuncia, a nome del proprio Gruppo, un voto di astensione, dal momento che sarebbe stato necessario disporre, a suo avviso, di un più ampio spazio di discussione.

Il senatore ERRANI *(Misto-LeU)* ringrazia il relatore per il lavoro compiuto. Pur tuttavia, essendo mancato un tempo sufficiente per una compiuta discussione sulla proposta di parere, annuncia, a nome del proprio Gruppo, un voto di astensione.

Il senatore VALLARDI *(L-SP)*, dopo aver ringraziato il relatore per l'ampia e articolata proposta di parere, annuncia, a nome del proprio Gruppo, un voto favorevole.

Il sottosegretario FERRARESI manifesta il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione in fase istruttoria e per l'articolata proposta di parere illustrata dal relatore.

Assicura che il Governo, in sede di emanazione del testo definitivo, porrà la massima attenzione ai rilievi espressi nel parere, allo scopo di migliorare un testo che – come riconosciuto soprattutto dai soggetti più direttamente interessati – presenta molteplici criticità.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è approvata la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicata in allegato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE SPECIALE

La PRESIDENTE ritiene che, in vista dell'imminente costituzione delle Commissioni permanenti, l'attività della Commissione speciale possa considerarsi conclusa.

Reputa pertanto opportuno che i provvedimenti assegnati non ancora conclusi e quelli per i quali non è ancora iniziato l'esame, possano essere esaminati dalla Commissione competente per materia.

La Commissione speciale conviene.

La PRESIDENTE ringrazia tutti i componenti della Commissione per il proficuo lavoro svolto, per il clima di intensa collaborazione che non è mai venuto meno e che ha permesso di esaminare con esito positivo provvedimenti di particolare complessità.

La Commissione speciale si associa.

La seduta termina alle ore 20,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 22

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che:

– lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679 del 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati;

– il Parlamento, con legge di delegazione europea n. 163 del 25 ottobre 2017, vigente dal 21 novembre 2017, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del regolamento, «acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari e del Garante per la protezione dei dati personali» (comma 1);

– l'articolo 13 della legge n. 163 del 2017 stabilisce i princìpi e criteri direttivi a cui l'esercizio della delega deve attenersi ed in particolare al comma 3 dispone che è necessario abrogare espressamente le disposizioni del codice in materia di trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, incompatibili con le disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 679 del 2016 (lettera *a)*; modificare il codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, limitatamente a quanto necessario per dare attuazione alle disposizioni non direttamente applicabili contenute nel regolamento (UE) n. 679 del 2016 (lettera *b)*; coordinare le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali con le disposizioni recate dal regolamento (UE) n. 679 del 2016 (lettera *c)*; prevedere, ove opportuno, il ricorso a specifici provvedimenti attuativi e integrativi adottati dal Garante per la protezione dei dati personali nell'ambito e per le finalità previsti dal regolamento (UE) 2016/679 (lettera *d)*; l'articolo 13, comma 3, legge n. 163 del 2017 rinvia altresì «ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234»;

– nel dicembre 2017 è stata nominata, presso il Ministero della giustizia, la commissione di esperti incaricata di elaborare il testo, che ha iniziato i lavori nel gennaio 2018, ai quali ha partecipato personalmente il Garante per la protezione dei dati personali, lavori di fatto conclusi a metà marzo 2018;

– il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, uno schema di decreto legislativo in attuazione dell'articolo 13 della legge di delegazione europea, che soltanto il 10 maggio 2018 è stato trasmesso alle

Camere, in particolare alla presidenza del Senato; il 14 maggio è stato assegnato alla Commissione speciale, costituita il 4 aprile 2018;

– il 21 maggio 2018 è scaduta la delega conferita dalle Camere al Governo; tuttavia il termine è risultato prorogato di tre mesi, ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012; il 25 maggio 2018 è entrato comunque in vigore il regolamento UE, direttamente applicabile, le cui disposizioni hanno efficacia diretta;

– oggi coesistono, dunque, due fonti in materia di *privacy*: il regolamento UE ed il codice della *privacy*, il 22 maggio 2018 il Garante per la protezione dei dati personali – che è peraltro l'ente individuato come autorità di riferimento per l'applicazione del Regolamento, nonché soggetto direttamente interessato ad alcune modifiche organizzative recate dal testo in esame – ha espresso un articolato parere nel quale sono sollevate criticità di cui si deve necessariamente dar conto anche nella sede consultiva parlamentare;

– il 23 maggio 2018, dati i tempi entro cui si è dovuto svolgere il lavoro parlamentare in seguito al ritardo del Governo nella predisposizione e trasmissione dello schema rispetto alla scadenza della delega, la Commissione Speciale si è trovata a recuperare, in sede consultiva, alcuni profili di istruttoria, procedendo all'audizione di esperti, soggetti della società civile, operatori dei settori coinvolti e destinatari, oltre che professionisti, delle disposizioni in tema di *privacy*; il 31 maggio 2018 sono stati auditi innanzi alla Commissione speciale i seguenti soggetti: ABI – Associazione Bancaria Italiana; ASSTEL – Assotelecomunicazioni; CGIL – Confederazione generale italiana del lavoro; CNA – Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa; CONFARTIGIANATO; CONFCOMMERCIO; CONFESERCENTI; CONFINDUSTRIA; CONFINDUSTRIA Radio Televisioni; CONFPROFESSIONI; Consiglio Nazionale Forense; Movimento Forense; UGL – Unione generale del lavoro; il 7 giugno 2018 sono stati auditi innanzi alla Commissione speciale i seguenti soggetti: ANP – Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola; Associazione Italiana Internet Provider; Istituto Italiano Privacy; Osservatorio 679; Telefono Azzurro Onlus; il Garante europeo della protezione dei dati, Giovanni Buttarelli; il Garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro; alcuni esperti in materia; tra l'11 e il 12 giugno 2018 sono stati acquisiti dalla Commissione i pareri di AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati; ASSOFIN – Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare; ANCE – Associazione Nazionale Costruttori Edili; CASARTIGIANI; CNF – Consiglio Nazionale Forense; altri esperti in materia,

considerato che:

– il provvedimento si compone di 28 articoli, raggruppati in sei Capi, che abrogano o modificano in maniera rilevante gran parte degli articoli del codice della *privacy* di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003;

– in generale lo schema di decreto prevede la sostituzione generalizzata delle sanzioni penali con sanzioni amministrative e mantiene la ri-

levanza penale dell'articolo 167 del codice sul trattamento illecito dei dati. Si aggiungono anche due fattispecie autonome: la comunicazione e diffusione illecita di dati personali riferibili a un rilevante numero di persone, di cui all'articolo 167-*bis,* e l'acquisizione fraudolenta di dati personali, di cui all'articolo 167-*ter*. Inoltre, si rinviene una stabilizzazione dell'aumento dell'organico del Garante a 162 unità, come già gradualmente previsto da norme recenti, e si opera una parificazione delle relative retribuzioni a quelle dell'Autorità per le comunicazioni. Si prevede, altresì, la possibilità di uso dei *social network* per i minori di 16 anni con il consenso prestato da chi esercita la potestà genitoriale;

– lo schema di decreto legislativo, per garantire la continuità delle situazioni giuridiche, fa salvi, per un periodo transitorio, i provvedimenti del Garante e le autorizzazioni, che saranno oggetto di un successivo riordino da parte del Garante stesso, nonché i codici deontologici vigenti. Per le piccole e medie imprese, si è previsto che il Garante promuova modalità semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento dei dati personali. Non sono state modificate, infine, le disposizioni concernenti le comunicazioni elettroniche, in attesa che venga emanato il regolamento europeo in materia;

– lo schema di decreto in esame deve essere valutato alla luce di due parametri:

a) il rispetto della delega conferita con l'articolo 13, comma 3, legge di delegazione europea, dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, nonché della previsione dell'assenza di oneri per la finanza pubblica come previsto dalla legge n. 163 del 2017;

b) la rispondenza al Regolamento (UE) n. 679 del 2016, che è direttamente applicabile, dal 25 maggio 2018, nell'ordinamento interno e le cui disposizioni hanno efficacia diretta;

– il testo, trasmesso alle Camere praticamente allo scadere del termine per l'esercizio della delega e nell'imminenza della diretta applicazione del Regolamento UE nel nostro ordinamento, avrebbe richiesto una istruttoria approfondita e condivisa, parzialmente recuperata con le audizioni di soggetti qualificati e di esperti del settore, le cui risultanze costituiscono il cuore dell'istruttoria e pertanto sono prese inevitabilmente in larga considerazione ai fini del seguente parere;

– per non determinare un eventuale eccesso di delega (in particolare con riferimento all'articolo 13, comma 3, lettera *b)*, il precedente Governo ha accolto la tesi dell'impraticabilità dell'ipotesi di procedere ad una abrogazione del codice della *privacy* o alla sua intera sostituzione;

– uno degli elementi da tenere in considerazione è il coordinamento non sempre agile con il Regolamento e l'ordinamento interno, laddove la delega presenta tale profilo quale criterio direttivo, al fine di dare ai cittadini, alle imprese e alle amministrazioni coinvolte a vario titolo un quadro di certezza normativa rispetto a diritti, doveri, adempimenti, responsabilità, procedure e sanzioni. In alcuni punti si ravvisa un difficile

coordinamento con il quasi contemporaneo decreto legislativo n. 51 del 2018, recante attuazione della direttiva (UE) n. 680 del 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI. Questa situazione espone l'operazione legislativa a successivi interventi in sede di decreti correttivi o integrativi, sempre ai sensi della legge n. 163 del 2017;

– altro elemento, sollevato nel corso della indagine conoscitiva sulla formulazione del testo, attiene ad alcuni profili di compatibilità costituzionale ed ordinamentale, rispetto al quadro sanzionatorio recato dallo schema di decreto. Ciò vale in primo luogo – ma non esclusivamente – per la retroattività della sanzione amministrativa che sostituisce la sanzione penale, ai sensi dell'articolo 24 dello schema. In sede di audizioni è emersa, da parte di cultori della materia, la preoccupazione che ove la disciplina transitoria recata dal testo dovesse essere giudicata in contrasto con il principio di irretroattività della legge penale sancito dall'articolo 25, comma secondo, della Costituzione, e – per il tramite dell'articolo 117 della Costituzione – dall'articolo 7 CEDU, ciò potrebbe determinare il venir meno della sanzione penale sinora prevista dal Codice della *privacy* – abrogata dal decreto in esame per la gran parte dei casi in questione – e anche delle nuove sanzioni amministrative maggiormente afflittive per l'autore del fatto rispetto al regime che era applicabile al momento del fatto. Sul punto giova considerare che le diverse leggi di depenalizzazione intervenute sinora (tra cui legge n. 689 del 1981 e decreto legislativo n. 8 del 2016), hanno già previsto una simile disciplina transitoria, finalizzata a non lasciare spazi di impunità, la quale è pacificamente compatibile con l'ordinamento costituzionale e CEDU;

– un profilo di tipo ordinamentale che potrebbe essere coordinato meglio – con effetti potenziali sulla certezza del diritto e sulla ragionevolezza del trattamento destinato alle corrispondenti situazioni soggettive – deriverebbe dal fatto che le sanzioni amministrative introdotte siano prive del minimo edittale. Il Codice per la protezione dei dati personali prevede attualmente un sistema di sanzioni che operavano da un minimo ad un massimo, così consentendo la definizione agevolata anticipata tipica del regime interno delle sanzioni amministrative. Nello schema di decreto in esame la cosiddetta oblazione amministrativa si applica invece – ai sensi dell'articolo 25, comma 5 – ai soli fatti passati e non alle sanzioni comminate successivamente all'entrata in vigore della nuova disciplina. L'articolo 166 novellato, al comma 8 esclude espressamente che si applichi l'articolo 16 della legge 689, limitandosi a prevedere (comma 9) che il trasgressore possa pagare la metà della sanzione irrogata dal Garante. Tuttavia non è stabilita l'entità cui commisurare con certezza la definizione agevolata;

– riguardo all'articolo 110-*bis*, pur apprezzando l'intenzione del legislatore di inquadrare a livello sistematico le norme sul riutilizzo dei dati

a fini di ricerca scientifica o a fini statistici introdotte dall'articolo 28 della legge europea n. 167 del 2017, tale disposizione, per la sua formulazione, solleva alcuni dubbi interpretativi. In primo luogo, riguardo alla nozione di «riutilizzo», che non viene definita dal decreto e che pare incompatibile con quella contenuta nella normativa vigente sul riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. Il riutilizzo a norma della predetta disciplina, richiamata peraltro anche nel considerando 154 del Regolamento, coincide infatti con l'utilizzo da parte di terzi, a fini commerciali o non commerciali, diversi da quelli iniziali per i quali le informazioni sono state prodotte, e riguarda soltanto i documenti contenenti dati pubblici (indipendentemente dal fatto che si tratti di dati personali o meno) nella disponibilità di pubbliche amministrazioni e di organismi di diritto pubblico. Sono quindi esclusi dal campo di applicazione del riutilizzo, così inteso, i dati personali che non godono di un generale regime di conoscibilità, ovvero quelli la cui conoscibilità è subordinata al rispetto di determinati limiti o modalità, in base alle leggi, ai regolamenti o alla normativa dell'Unione europea. Pertanto, se la nozione di riutilizzo andasse interpretata alla luce della predetta disciplina essa non potrebbe estendersi, in generale, ai dati sensibili e giudiziari e, in particolare, a quelli attinenti alla salute e alla vita sessuale, per il trattamento dei quali il Regolamento individua particolari condizioni e limiti (cfr. articoli 9 e 10). Tale interpretazione contrasterebbe inoltre con quanto affermato, al comma 3 del medesimo articolo 110-*bis* che, nell'escludere dal concetto di riutilizzo il trattamento a fini di ricerca effettuato dagli IRCSS con dati raccolti nell'ambito dell'attività clinica, fa riferimento a casi di utilizzo ulteriore di dati non da parte di terzi, bensì del medesimo titolare del trattamento. Se con tale nozione si vuole, invece, fare riferimento a trattamenti ulteriori, a fini di ricerca scientifica o a fini statistici, di dati personali inizialmente raccolti per altri scopi (ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 del Regolamento), indipendentemente dal fatto che questo sia effettuato dal medesimo titolare o da titolari diversi (distinzione che peraltro non si rinviene nel nuovo quadro giuridico introdotto dal Regolamento), la disposizione contenuta nell'articolo 110-*bis* appare superflua, in quanto l'articolo 5, paragrafo 1, lettera *b)*, del Regolamento qualifica già le ulteriori finalità di ricerca scientifica e statistiche eventualmente perseguite come compatibili con quelle iniziali, purché l'ulteriore trattamento sia effettuato in conformità alle garanzie previste dall'articolo 89 del Regolamento. Inoltre, l'ulteriore trattamento a fini scientifici o statistici di dati raccolti per altri scopi è già consentita sulla base dei presupposti di liceità del trattamento individuati dagli articoli 6 e 9 del Regolamento (cfr. in particolare, articolo 6, paragrafo 1, lettera *a*, o *f* e articolo 9 paragrafo 2 lettera *j)* e secondo le modalità previste dall'articolo 89 dello stesso, dalla disciplina del Codice, così come emendata dallo schema di decreto in esame (cfr. articoli 104-110 e articolo 20, commi 3 e 4, che fa salve le regole deontologiche vigenti per i trattamenti a fini scientifici e statistici, ferma restando la verifica della loro compatibilità con il nuovo quadro giuridico europeo da parte del Garante), nonché dalle altre rilevanti disposizioni di settore

(cfr. per l'accesso di soggetti terzi ai dati raccolti a fini statistici, articolo 5-*tier* del decreto legislativo n. 33 del 2013, nonché, più in generale, per i trattamenti a fini statistici, decreto legislativo n. 322 del 1989). Conseguentemente, il potere del Garante di autorizzare i trattamenti ulteriori non dovrebbe essere escluso per i dati genetici. Infine, la previsione di un'autorizzazione specifica da parte del Garante per ciascun trattamento ulteriore, a fini di ricerca scientifica o a fini statistici, di dati personali inizialmente raccolti per altri scopi, non accompagnata dalla possibilità di rilasciare altresì, ove possibile, provvedimenti autorizzativi di tipo generale, in relazione a determinate categorie di titolari e di trattamenti, rischia di irrigidire eccessivamente le attività poste in essere in questo settore;

– la formulazione dell'articolo 154-*ter* del Codice, così come modificato dallo schema di decreto legislativo («*Potere di agire e rappresentanza in giudizio*»), appare poco chiaro con riferimento al patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato e al patrocinio facoltativo. Inoltre, occorre valutare la compatibilità con la delega in materia di non onerosità delle disposizioni in esame, gli interventi sugli emolumenti del Garante e il relativo organico;

– con riferimento agli articoli successivi, che comunque devono essere coordinati con le sanzioni amministrative di cui sopra, si dovrebbe incidere sulla chiarezza dell'intervento di depenalizzazione conseguente alle abrogazioni recate dall'articolo 27, pur in presenza della sua sostituzione con sanzioni pecuniarie che possono assumere notevolissima entità;

– all'articolo 166, comma 9, sarebbe opportuno specificare quale sia la disciplina del ricorso e, dunque, quale sia il termine entro il quale procedere al pagamento, anche tenuto conto che la richiamata legge n. 689 del 1981, come rilevato dal Garante, non usa l'espressione ricorso bensì quella «opposizione all'ordinanza di pagamento»;

– con riferimento agli illeciti penali e amministrativi, in ordine all'elemento soggettivo del delitto di trattamento illecito di dati, di cui al novellato articolo 167 del Codice, è necessario riflettere sulla scelta di non considerare, quale oggetto alternativo del dolo specifico, anche il nocumento; si deve inoltre assicurare meglio la continuità normativa con la fattispecie vigente, esponendosi altrimenti agli effetti dell'abolitio criminis;

– in relazione alla disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 167, essa è da coordinare con quanto previsto dall'articolo 187-*terdecies* del decreto legislativo n. 58 del 1998, che limita l'esazione della pena pecuniaria «alla parte eccedente quella riscossa dall'Autorità amministrativa», circostanza che non ricorre nella disposizione in esame. In relazione alle fattispecie di reato introdotte all'articolo 167-*bis* del Codice, appare preferibile inserire, tra i soggetti attivi del reato, le persone suscettibili di operare quali autorizzate al trattamento ed anche – quale oggetto alternativo del dolo specifico – includere il nocumento, così non limitando la condotta sanzionata al solo dolo di profitto;

– al comma 2 dell'articolo 167 è omesso il riferimento alle misure di garanzia previste dall'articolo 2-*septies* per i dati genetici, biometrici e

relativi alla salute. Il medesimo articolo punisce l'acquisizione fraudolenta di dati, ma non la loro successiva diffusione; la fattispecie di cui all'articolo 167-*bis*, sulla diffusione, non potrà infatti trovare applicazione quando il delitto è commesso da un soggetto diverso da titolare, responsabile e incaricato;

– l'abrogazione dell'articolo 170 – in controtendenza rispetto alle scelte compiute in sede di quasi contemporaneo recepimento della direttiva (UE) n. 680 del 2016 e, in particolare, all'introduzione, in quella sede disposta, di una norma incriminatrice dell'inosservanza dei provvedimenti del Garante – è suscettibile di determinare una irragionevole disparità di trattamento, in quanto l'inadempimento del medesimo provvedimento del Garante verrebbe ad essere privo di sanzione o coperto da sanzione a seconda del soggetto che pone in essere la condotta lesiva;

– i richiami operati con riferimento all'articolo 124 *in materia di fatturazione dettagliata* non rendono agevole capire se la relativa violazione è sanzionata ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 83 del Regolamento, come sembrerebbe in considerazione della diretta applicabilità del Regolamento. Al comma 1, mancano, tra le condotte sanzionabili, quelle che si pongono in contrasto con il comma 1 dell'articolo 110, con l'effetto di far rimanere priva di conseguenze una condotta assai delicata per l'ambito e gli interessi in gioco. Non è altresì prevista la sanzionabilità anche della violazione delle disposizioni del comma 2 dell'articolo 110-*bis,* che richiedono l'autorizzazione del Garante, nonché della violazione delle prescrizioni impartite con tale autorizzazione, che non risulta inserita nel comma 2 dell'articolo 166. Non risulta tra le fattispecie sanzionate di cui all'articolo 166, comma 2, la mancata osservanza dell'articolo 157 del Codice, in difformità con quanto previsto dal Regolamento. Incompatibile con l'ordinamento è il mancato richiamo tra le fattispecie sanzionate, oltre a quelle individuate al comma 3, quelle di cui all'articolo *5-ter* del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

– tra le finalità di rilevante interesse pubblico elencate dall'articolo 2-*sexies* non si rinvengono, né secondo l'Autorità garante sembra possibile ricavarle in via interpretativa, alcune di particolare rilevanza, con la conseguenza di rendere difficile il corretto trattamento dei relativi dati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera *g)* del Regolamento. Si prende atto che la stessa Agenzia delle Entrate ha evidenziato una lacuna riguardo alla omissione della tenuta dei registri pubblici relativi a beni immobili o mobili;

– all'articolo 2-*septies* non sono indicate le misure che potranno essere adottate dal Garante. Peraltro, l'elencazione, al comma 4, con finalità meramente esemplificativa, delle materie rispetto alle quali il Garante possa adottare misure di garanzia, concede margini di discrezionalità dell'interprete suscettibile, secondo lo stesso Garante, di pregiudicare la necessaria certezza del diritto, il che fa dubitare della stessa tenuta giuridica dell'articolo in questione, che pure dovrebbe attuare l'articolo 9, paragrafo 4, del Regolamento, prevedendo che il trattamento dei dati biometrici, genetici e relativi alla salute sia subordinato all'osservanza di misure di garanzia, stabilite dal Garante con provvedimento a seguito di consultazione

pubblica. Potrebbe essere chiarito meglio l'effetto del combinato disposto del Regolamento UE e dello schema di decreto legislativo sul consenso e sul presupposto di liceità per tutti i dati personali diversi dai dati particolari, per i dati particolari e, nello specifico, per i dati relativi alla salute;

– stando al testo del decreto, non sembrerebbero legittime, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 lettera *b)* del Regolamento, le tecniche di riconoscimento biometrico per specifiche finalità di sicurezza, in aggiunta o in sostituzione degli ordinari sistemi di autenticazione informatica, basati su informazioni nella disponibilità cognitiva o su dispositivi, con possibili effetti negativi per situazioni che richiedono un maggior grado di certezza dell'identità del soggetto legittimato all'utilizzo di sistemi o all'accesso alle aree indicate, anche al fine di scongiurare il rischio dì cessione illegittima o di furto di credenziali;

– in relazione alle modalità di verifica delle autorizzazioni generali, i termini di soli novanta giorni, stabiliti per consentire al Garante l'adozione del provvedimento generale con il quale si individuano le prescrizioni delle autorizzazioni generali compatibili con il Regolamento, appaiono eccessivamente ristretti, tanto più alla luce dell'obbligatorio procedimento di consultazione pubblica. Tale tempistica, di pressoché impossibile realizzazione, avrà conseguenze negative anche sul momento di cessazione degli effetti delle autorizzazioni ivi previste. Sembra coerente un ordine di misura intorno ai 120 giorni, ovvero 150 per concludere l'intera procedura;

– all'articolo 2-*novies,* è utile apprestare il coordinamento con la disciplina sulla valutazione, in sede giudiziaria, della validità, efficacia e utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a norme legislative o regolamentari. All'articolo 2-*quaterdecies,* sarebbe utile un parametro valutativo per i «*rischi particolarmente elevati*», ivi richiamati. Con riferimento all'articolo 11, che modifica l'articolo 122, comma 1, del Codice, appare irragionevole l'impossibilità di informare gli interessati «*con modalità semplificate*» nell'ambito dei servizi di comunicazione elettronica, che includono anche il trattamento attraverso siti *internet*, naturalmente con modalità tali da rendere comprensibili agli utenti il trattamento che si intende effettuare;

– all'articolo 18, il *dies ad quem* per la definizione dei procedimenti sanzionatori da parte del Garante è individuato nel 21 marzo 2018 senza una ragione apparente, in luogo del momento di entrata in vigore dello schema di decreto o di applicazione diretta del Regolamento;

– al fine di tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili, potrebbe essere opportuno prevedere più diffusamente il ricorso ad un linguaggio chiaro, idoneo ed adeguato, con particolare attenzione in caso di minori di età, sia in relazioni alle informazioni e comunicazioni, sia alla modulistica, alle regole deontologiche e alle procedure previste;

– la norma transitoria prevista dal comma 2 dell'articolo 139 non appare coordinata con la disciplina transitoria, di cui all'articolo 20 del medesimo schema, che prende in specifica considerazione anche il vigente Codice per il trattamento dei dati in ambito giornalistico;

– in relazione al parametro di conformità con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali all'articolo 142 dello schema, lo svolgimento del procedimento davanti alla Autorità garante viene demandato ad un regolamento amministrativo senza che vengano definiti i principi del contraddittorio tipici delle norme di procedura stabilite con leggi primarie delle altre *Authority* pubbliche, in una possibile violazione dei principi di cui all'articolo 6 CEDU;

– l'articolo 11 dello schema di decreto interviene sugli articoli da 121 a 134 del Codice, relativi alle comunicazioni elettroniche e inseriti in attuazione della direttiva 2002/58/CE. Si tratta di disposizioni che non sono oggetto della nuova disciplina sulla protezione dei dati. Si riportano le preoccupazioni espresse in sede di audizioni, precisando che il punto non rientra nell'ambito della delega. In particolare, il predetto articolo 11:

a) all'articolo 122, relativo ai *cookies*, ovvero all'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un utente, conferma la necessità di raccogliere il consenso dell'interessato, ma sopprime le disposizioni sulle modalità semplificate di informativa all'utente. Si tratta delle modalità attualmente disciplinate dall'articolo 13 comma 3, del Codice, abrogato dalla riforma. Occorrerebbe invece – come già evidenziato – una previsione volta a rendere di immediata comprensione per gli interessati il trattamento che si intende effettuare;

b) all'articolo 125, relativo all'identificazione della linea chiamante, e all'articolo 130, relativo alle chiamate indesiderate, aggiunge una disposizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 5 del 2018, che impone l'identificazione della linea chiamante anche ai *call center*. Con riferimento al richiamo all'articolo 2 della legge n. 5 del 2018, occorre segnalare che non risulta che l'AGCOM abbia ancora individuato i due codici o prefissi specifici atti a distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale;

c) all'articolo 130, comma 1, del Codice reca un riferimento all'articolo 2, comma 14, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, palesemente errato, tenuto conto che l'articolo 2 consta di un solo comma. Il riferimento normativo corretto parrebbe dunque essere l'articolo 1, comma 14, della medesima legge n. 5 del 2018, con cui si è disposto il divieto di utilizzo di compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri anche non inseriti negli elenchi di abbonati;

d) non reca modifiche al comma 4 del citato articolo 130, relativo alla cosiddetta «eccezione del *soft spam*», perdendo l'occasione di occuparsi anche di profili di natura sostanziale relativi al coordinamento e all'adeguamento della disciplina, tenuto conto di quanto dispone l'articolo 6 del Regolamento in riferimento alle condizioni di liceità del trattamento;

– vi è incertezza tra i soggetti istituzionali e gli operatori economici rispetto agli obblighi di adeguamento all'articolo 37 del Regola-

mento, sulla figura del *Data Protection Officer*, il Responsabile del trattamento dei dati. Occorre chiarire se sia necessario per le piccole imprese provvedere alla designazione del responsabile per la protezione dei dati (DPO – *Data Protection Officer)*, nonché tenere il registro per le operazioni relative al trattamento dei dati. Essendo obbligatorio dotarsene per quelle strutture che implicano un trattamento di dati «su larga scala» (articolo 37 Regolamento). Si potrebbe specificare questo termine per evitare ambiguità e vaghezza. Ovvero si potrebbero escludere una serie di soggetti in ragione del tipo di attività svolta o del volume dell'attività stessa, dall'obbligo di designazione del DPO; ovvero in subordine, semplificarlo. Nel caso delle scuole, il Garante ha tracciato il profilo di competenze professionali a cui il DPO/RPD deve rispondere. Si tratta di una figura che non può essere reperita tra le professionalità a disposizione di una scuola. Rivolgendosi alla «ricerca di mercato», è emerso che profili simili comporterebbero notevoli costi per le scuole: si dovrebbe garantire che la nomina del RPD sia effettuata a livello di amministrazione centrale o periferica e non dalla singola scuola, individuando un apposito ufficio (regionale o nazionale) con personale in grado di fornire anche consulenza;

– si rappresenta la questione sollevata in sede di audizioni, sulla quale tuttavia non residuano spazi di intervento per il legislatore, sul tema relativo all'aggravio funzionale delle scuole derivante dall'adeguamento alla normativa. È stato sollecitato un chiarimento sul fatto che tale valutazione non è da effettuare da parte della singola scuola, ma deve procedere centralmente l'amministrazione (il MIUR), in ragione della contitolarità della responsabilità del trattamento e gestione dei dati tra scuole e MIUR. Le scuole temono di essere lasciate sole sia in senso funzionale che organizzativo;

– sui poteri del Garante in materia di sanzioni vi è incertezza; al riguardo si potrebbe indicare precisamente l'applicazione progressiva dei poteri correttivi del Garante, tenendo conto della proporzionalità e della gravità delle eventuali violazioni rilevate e dell'eventuale recidiva. Il Regolamento introduce (articolo 40) il codice di condotta, strumento per le imprese con meno di 250 addetti, che non è al momento utilizzabile senza le indicazioni uniformi sul funzionamento del monitoraggio previsto dall'articolo 41 del Regolamento. In sostanza, in caso di violazione dei nuovi adempimenti introdotti dal Regolamento UE, si applicano solo i poteri correttivi attribuiti al Garante (di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del Regolamento) in luogo delle sanzioni economiche. Vigente il nuovo sistema sul principio della *accountability* (in virtù del quale è responsabile ogni singolo soggetto titolare del trattamento dei dati in relazione a misure appropriate ed efficaci per la protezione dei dati e le valutazioni in materia di protezione dei dati sono rimesse al titolare e non più soggette ad autorizzazione del Garante) e non più della previsione di obblighi formali, emerge la necessità di dare indicazioni coerenti anche agli organi di controllo. Evitare che questioni considerate buone prassi in un certo contesto diventino *standard* generali. Non è previsto un minimo edittale, quindi non è possibile applicare l'istituto del pagamento in misura ridotta, di

cui all'articolo 16 della legge n. 689 del 1981, non richiamato infatti. Inoltre aumenta il potere discrezionale del Garante. L'apparato sanzionatorio deve essere progressivo e adeguato. Nel valutare la sanzione che può arrivare al 4 per cento del fatturato mondiale totale annuo, in base alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, si tenga conto che le sanzioni amministrative pecuniarie così elevate e incisive denotano una valenza afflittiva assimilabile, ai fini delle garanzie, a quella delle sanzioni penali. In linea con quanto già previsto in altri settori in cui Autorità amministrative indipendenti irrogano rilevanti sanzioni amministrative (es. Consob, Banca d'Italia, IVASS), sarebbe opportuno stabilire che i procedimenti di controllo a carattere contenzioso e sanzionatori per violazione della normativa *privacy* siano svolti nel rispetto dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione (sul punto, vedi articolo 24, legge n. 262 del 2005);

– con riguardo all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, rispetto al testo del nuovo articolo 2-*quaterdecies*, il Garante nazionale sottolinea che la disposizione contiene la locuzione «rischio particolarmente elevato», che sembra introdurre una nuova categoria di trattamenti i quali richiederebbero un intervento interpretativo per individuare le fattispecie soggette all'autorizzazione preliminare, di difficile apprezzamento dei titolari e di dubbia compatibilità con il Regolamento. Il Regolamento agli articoli 35 e 36, dei quali la disposizione in questione costituisce diretta attuazione, fanno riferimento solo a «rischi elevati». Pertanto, si suggerisce di sopprimere l'avverbio «particolarmente» dal citato articolo 2-*quaterdecies*;

– si noti che, con riguardo all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, rispetto al testo del nuovo dell'articolo 2-*decies*, sarebbe opportuno valutare se, tra i casi a ricorrere dei quali l'esercizio dei diritti può essere limitato, inserire anche un riferimento alle disposizioni di contrasto al finanziamento del terrorismo e alla proliferazione delle armi di distruzione di massa all'elenco delle situazioni individuate dall'articolo 23 del Regolamento, al ricorrere delle quali l'esercizio dei diritti dell'interessato (di accesso, cancellazione, portabilità) possono essere limitati dallo Stato membro;

– con riguardo all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, rispetto al testo del nuovo testo dell'articolo 2-*septies*, alla luce delle preoccupazioni e considerazioni manifestate da alcuni soggetti intervenuti nell'ambito delle audizioni, si è ritenuto di non poter chiarire che le misure di garanzia recate dal garante, da cui derivano misure di sicurezza (ad esempio cifratura, crittografia, minimizzazione) per le imprese, siano applicabili limitatamente ai trattamenti su larga scala per non determinare discriminazioni aprioristiche difficilmente coordinabili con gli spazi normativi lasciati liberi dal Regolamento;

– con riguardo all'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, che interviene sull'articolo 2-*sexiesdecies*, comma 1, lettera *c)*, n. 1, si ritiene utile mantenere l'attuale formulazione della disposizione dello schema, che garantisce una più ampia tutela del diritto alla riservatezza nell'ambito degli atti

giudiziari. L'attività di cancellazione dei dati dei soggetti coinvolti da atti giudiziari e simili sarebbe in ogni caso rimessa all'iniziativa dell'interessato, il quale con specifica manifestazione di interesse può attivare o meno la procedura. Non sembrano determinarsi, pertanto, maggiori oneri in capo agli uffici giudiziari e alle altre autorità eventualmente competenti;

– con riguardo all'articolo 7, comma 1, rispetto al testo del nuovo articolo 96, è emersa l'esigenza di consentire agli istituti scolastici l'uso di foto ed immagini degli studenti anche attraverso forme di pubblicazione sul sito istituzionale, previa adeguata informativa agli interessati e nel rispetto del principio di minimizzazione dei trattamenti. Invece, in questa sede, alla luce dei principi e criteri direttivi della legge di delega n. 163 del 2017, non è possibile intervenire sulla eventuale compensazione economica (anche tramite una maggiore retribuzione) per la responsabilità di cui sarebbe titolare il dirigente scolastico per il trattamento dei suddetti dati;

– con riguardo all'articolo 13, comma 1, lettera *e)*, potrebbe essere utile un supplemento di riflessione sulla possibilità di aggiungere qualche riferimento, al comma 5 dell'articolo 142, ai principi del giusto processo. Infatti la disposizione demanda ad un regolamento amministrativo la disciplina del «processo» dinnanzi all'Autorità, senza salvaguardare i principi del contraddittorio e del giusto processo. Potrebbe determinarsi il rischio di un abbassamento degli *standard* di tutela e partecipazione degli interessati al procedimento. Inoltre, sembra non prevedere una chiara separazione tra funzioni istruttorie e di accusa e funzione decisorie. Sono, infine, omessi riferimenti anche al principio di piena conoscibilità degli addebiti, di accesso ai documenti contenuti nel fascicolo e di esercizio dei poteri di difesa;

– con riguardo all'articolo 22, comma 12, sarebbe auspicabile specificare quali norme contenute nella vecchia formulazione del decreto legislativo. 196 del 2003 e già abrogate, resteranno applicabili nel periodo transitorio, anche per favorire una lettura ed una interpretazione più agevole;

– con riferimento specifico alla salvaguardia dei diritti del minore in materia di protezione dei dati personali e salvaguardia dei suoi diritti e libertà fondamentali, in un'ottica di maggior tutela di tale categoria di soggetti, sarebbe opportuna la previsione di una serie di strumenti semplificati e una revisione dei criteri di legittimazione per interagire con il Garante *privacy,* di cui sarebbe opportuno tenere conto;

– con riguardo all'impianto sanzionatorio, è emerso in sede di audizioni un contrasto dottrinario sulla possibile violazione del divieto di *bis in idem*, alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nonché delle supreme autorità giurisdizionali italiane;

– è importante che il decreto legislativo finale rechi un linguaggio chiaro, sia di facile applicazione e non comporti ulteriori oneri economici (anche a causa dell'eventuale ricorso a consulenti giuridici chiamati a chiarirne la portata e gli effetti) in capo ai destinatari;

– tenuto conto della complessità della materia e della costante e rapida evoluzione tecnologica e sociale, si ritiene che la legislazione non possa individuare *ex ante* tutti i profili critici che richiedono regolamentazione. Pertanto, nella consapevolezza che sarà necessario l'intervento degli interpreti per definire l'esatta portata delle norme dello schema di decreto, si auspica un futuro intervento normativo sulla materia,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

– con riguardo all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, rispetto al testo del nuovo articolo 2-*quinquies*, si provveda a sostituire la parola «*sedici*» con «*quattordici*»;

– si provveda ad introdurre, con riguardo all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, nel nuovo articolo 2-*sexies*, tra le finalità di rilevante interesse pubblico elencate, quelle di «programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria» e quelle sulla «vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria» (articoli 85, comma 1, lettere *b)* e *c)* del Codice e 9, paragrafo 2, lettera *h* del Regolamento), che si suggerisce invece di prevedere. Analogamente, al comma 2, lettera della predetta disposizione, andrebbero menzionate anche le finalità di «documentazione dell'attività istituzionale di organi pubblici», di «esercizio del mandato degli organi rappresentativi, ivi compresa Io loro sospensione o il loro scioglimento, nonché l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, ovvero di rimozione o sospensione da cariche pubbliche» (cfr. articolo 65 del Codice abrogato dallo schema in esame). L'articolo, infatti, disciplina il trattamento di dati particolari (già «sensibili» in base al previgente Codice) per «motivi di interesse pubblico rilevante» ai sensi dell'articolo 9, par. 1, lettera *g)* del Regolamento, che riproduce in maniera sostanzialmente inalterata il regime normativo previsto al previgente articolo 20 del Codice per i trattamenti di dati sensibili effettuati da soggetti pubblici;

– con riguardo all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, rispetto al testo del nuovo articolo 2-*septies*, si provveda a specificare meglio quali ambiti siano esclusi o inclusi nella previsione di eliminare la necessità di consenso come base giuridica per il trattamento di dati per finalità di tutela della salute in ambito sanitario (ad esempio il *dossier* sanitario elettronico). Laddove non si intendesse espungere la disposizione, si valuti di inserire dopo le parole: «è consentito» il seguente periodo: «In particolare, le misure di garanzia individuano le misure di sicurezza, ivi comprese tecniche di cifratura e di pseudonimizzazione, misure di minimizzazione, specifiche modalità di accesso selettivo ai dati e per rendere le informazioni agli interessati, nonché eventuali altre misure necessarie a garantire i diritti degli interessati». In subordine, voglia il Governo valutare l'opportunità di modificare tale disposizione, in quanto, pur nella consapevolezza della sua funzionalità, volta a confermare la vigenza di norme del Codice non incompatibili con il Regolamento, desta tuttavia perplessità l'elencazione, al comma 4, con finalità meramente esemplificativa, delle materie

rispetto alle quali il Garante possa adottare misure di garanzia, dovendo come noto preferirsi, nei testi normativi, elencazioni tassative al fine di ridurre i margini di discrezionalità dell'interprete, suscettibile di pregiudicare la necessaria certezza del diritto. Al comma 6, secondo periodo, si valuti se sostituire le parole: «*Per i*» con le seguenti: «*Limitatamente ai*», al fine di chiarire che il consenso quale ulteriore misura di garanzia può essere previsto esclusivamente con riferimento ai dati genetici;

– con riguardo all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, rispetto al testo del nuovo articolo 2-*septies*, si provveda ad aggiungere, al comma 6, dopo le parole «*dati genetici*», le seguenti parole «*e dati relativi alla salute*»;

e) con riguardo all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, rispetto al testo del nuovo articolo 2-*septies*, si provveda ad aggiungere il seguente comma: «6-*bis*. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 paragrafo 1 del Regolamento, ai fini del rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, con riferimento agli obblighi di cui all'articolo 32 del Regolamento, è ammesso l'utilizzo dei dati biometrici con riguardo alla protezione dei supporti informatici, e alle procedure di accesso fisico e logico ai dati da parte dei soggetti autorizzati, nel rispetto delle misure di garanzia e nei casi individuati ai sensi del presente articolo.»;

– con riguardo all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, rispetto al testo del nuovo articolo 2-*decies*, si provveda a coordinare la disposizione con la recente disciplina sul *whistleblowing*, che tutela, a certe condizioni, la riservatezza del segnalante;

– con riguardo all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, rispetto al testo del nuovo articolo 2-*quaterdecies*, nel richiamo alle parole «rischi particolarmente elevati» si provveda a sopprimere la parola «particolarmente». Inoltre, conseguentemente, si provveda a riformulare la disposizione come segue: «Con riguardo ai trattamenti svolti per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico che presentano rischi elevati ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento, il titolare consulta il Garante ai fini di ottenere l'autorizzazione preliminare sulla base di quanto disposto dall'articolo 36 paragrafo 5, del medesimo Regolamento. In tali casi il Garante può, anche con provvedimenti di carattere generale adottati d'ufficio, prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.»;

– con riguardo all'articolo 12, si valuti di coordinare il testo con l'articolo 85 del Regolamento, che accorda agli Stati membri di prevedere esenzioni o deroghe al trattamento effettuato a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria. Peraltro, il lemma «*occasionale*» sembra problematico rispetto all'attività di chi non esercita in modo professionale il trattamento di dati nell'attività giornalistica, e tuttavia esercita i propri diritti di libertà di informazione ed espressione, soggetti che invece bisogna tutelare. A tal fine se ne propone la soppressione;

– con riferimento all'articolo 15, comma 1, lettera *a)*, al nuovo art. 166, comma 2, si provveda ad eliminare il numero «152»;

– con riguardo all'articolo 15, comma 1, lettera *a)*, in ordine alla procedura descritta dall'articolo 166, al comma 8, si provveda a destinare le somme del 50 per cento dei proventi di cui al testo, alle specifiche attività di sensibilizzazione e di ispezione svolte dall'Autorità, nonché di attuazione del Regolamento;

– con riguardo all'articolo 15, comma 1, lettera *a)*, in ordine all'articolo 166, comma 9, si provveda ad inserire dopo le parole «*Entro il termine*» le seguenti parole: «*di cui all'art. 10, comma 3, del d.lgs. 150 del 2011*»; si provveda altresì ad inserire dopo la parola «*Garante*» le parole «*ove impartite*»;

– con riguardo all'articolo 15, comma 1, lettera *a)*, in ordine alla procedura descritta dall'articolo 166, al comma 6 si valuti se prevedere la notificazione della contestazione all'interessato anziché una semplice comunicazione che, in quanto tale, è priva delle caratteristiche di certezza necessitate nell'ambito dei procedimenti sanzionatori e prescrittivi amministrativi;

– con riferimento all'articolo 15, comma 1, lettere *b)*, che modifica l'art. 167 del codice *privacy*, al comma 2, si provveda ad inserire dopo le parole «*delle misure di garanzia*», le parole seguenti: «*di cui all'articolo 2*-septies»;

– con riguardo all'articolo 15, lettera *e)*, si provveda a sostituire il comma 1 dell'articolo 171 con il seguente: «1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 8 della legge 20 maggio 1970 n. 300, è punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della medesima legge»;

– si provveda ad inserire le fattispecie di danno e di violazioni non lucrative, per non rischiare, altrimenti, di affievolire la tutela contro fatti incresciosi come il «*revenge porn*» o lo «*slut shaming*», che dovrebbero al contrario essere oggetto di attenta tutela. A tal fine agli articoli 167, 167-*bis* e 167-*ter*, dopo le parole «al fine di trarne profitto per sé o per altri», si provveda ad aggiungere le parole «ovvero al fine di arrecare danno all'interessato». Si provveda a riconsiderare l'abrogazione dell'articolo 170 – recante il delitto di inosservanza di provvedimenti del Garante – in rapporto alle scelte compiute in sede di recepimento della direttiva (UE) 2016/680 e, in particolare, all'introduzione, in quella sede disposta, di una norma incriminatrice dell'inosservanza dei provvedimenti del Garante, del tutto analoga all'attuale articolo 170. Qualora, quindi, tale ultima norma venisse abrogata, si determinerebbe l'irragionevole conseguenza per cui l'inadempimento del medesimo provvedimento del Garante, se imputabile ad organi incaricati di funzioni di accertamento, prevenzione, repressione dei reati, integrerebbe gli estremi di tale delitto, mentre se imputabile a qualsiasi altro soggetto rileverebbe esclusivamente ai fini sanzionatori amministrativi (articolo 83, paragrafo 5, lettera *e)*, del Regolamento). Tale disparità di trattamento solleva perplessità, segnatamente, in ordine al rispetto del principio di eguaglianza e del canone di ragionevolezza, dal momento che alla medesima condotta, lesiva dello stesso bene giuridico (la piena effettività delle funzioni del Garante), si applicherebbero due regimi sanzionatori estremamente diversi, solo in ra-

gione della natura soggettiva del titolare e del contesto in cui sia realizzato il trattamento (attività di polizia o giustizia penale, ovvero ogni altro ambito). Elementi, questi, inidonei a giustificare, di per sé soli, tali differente regime sanzionatorio. Si richiede pertanto una più attenta riflessione sul punto, al fine di adottare una soluzione che eviti ingiustificate disparità di trattamento, pur nel rispetto del divieto di *bis in idem* richiamato dal considerando 150 del Regolamento. Nel caso si intenda far rivivere la disposizione incriminatrice, si provveda ad individuare i provvedimenti del Garante così presidiati in ragione della loro rilevanza, richiamando, in particolare, l'articolo 58, paragrafo 2, lettera *f)*, del Regolamento e gli articoli 2-*septies*, comma 1 del Codice, e 21, comma 1, dello schema di decreto legislativo;

– con riferimento all'articolo 17 dello schema di decreto, al nuovo articolo 10, comma 9 del decreto legislativo n. 150 del 2011, si provveda ad aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Garante rende le osservazioni di cui al periodo precedente quando il giudice lo richiede.»;

– con riguardo all'articolo 21, comma 1, si provveda a sostituire le parole «9, paragrafo 4» con le seguenti «9, paragrafo 2, lettera *b)* e 4»; inoltre si provveda a sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Le autorizzazioni generali, sottoposte a verifica a norma del comma 1, che sono state ritenute incompatibili con le disposizioni del regolamento (UE) cessano di produrre effetti al momento della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento di cui al comma 1.»;

– si propone, in linea con quanto già previsto per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Rai designati dal Parlamento, di introdurre una procedura di evidenza pubblica per la raccolta delle candidature a componente della Autorità Garante. Pertanto, si provveda a sostituire, all'articolo 153, comma 1, il periodo ricompreso tra le parole «I componenti sono scelti» e «dell'informatica» con il seguente: «I componenti devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti *internet* della Camera, del Senato e dell'Autorità almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i *curricula* devono essere pubblicati negli stessi siti *internet*. Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurano indipendenza e che risultano di comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o dell'informatica».

Formula, altresì, le seguenti osservazioni:

– con riguardo all'articolo 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, si valuti di non modificare i vigenti articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 196 del 2003; in ogni caso, qualora si intendano riformulare, si coordinino con il testo Regolamento;

– con riguardo all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, rispetto al testo del nuovo articolo 2-*quinquies*, comma 2, si valuti se riformulare come segue: « 2. In relazione all'offerta diretta ai minori dei servizi di cui al

comma 1, il titolare del trattamento redige con linguaggio particolarmente chiaro, semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dal minore, al fine di rendere significativo il consenso prestato da quest'ultimo, le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento che lo riguardi.»;

– con riguardo all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, rispetto al testo del nuovo articolo 2-*novies*, si valuti se aggiungere le seguenti parole: «In ogni caso, l'utilizzazione processuale dei dati, comunque raccolti, ai fini della prova è consentita ai sensi dell'articolo 160.»;

– con riguardo all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, in riferimento al testo del nuovo articolo 2-*duodecies* si consideri di specificare meglio, con riguardo alle parole «che agisce a tutela dell'interessato», di quale interessato si tratti, se del deceduto ovvero di un soggetto portatore di un interesse proprio;

– con riguardo all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, rispetto al testo del nuovo articolo 2-*quinquiesdecies,* si valuti di definire chiaramente la distinzione tra i ruoli svolti dall'ente nazionale e di accreditamento (Accredia) e l'autorità di supervisione (Garante), anche per evitare sovrapposizioni, contenziosi e conflitti di interesse. Si valuti l'opportunità di precisare meglio i criteri sulla base dei quali sono individuati dal Garante le categorie di trattamento in relazione alle quali riserva a sé le funzioni di accreditamento;

– con riguardo all'articolo 8, comma 1, lettera *s)*, con riferimento al testo del nuovo articolo 110-*bis* del codice *privacy*, si valuti quanto segue: qualora le disposizioni dell'articolo medesimo si volessero mantenere, il termine «riutilizzo» potrebbe essere innanzitutto sostituito, ovunque ricorra, con quello di «trattamento ulteriore da parte di terzi» (cfr. in tal senso, il considerando 50 del Regolamento). In secondo luogo, le predette disposizioni potrebbero essere coordinate meglio con le norme di settore sopra richiamate, specificando, in particolare, che l'autorizzazione del Garante può essere rilasciata anche in relazione a determinate categorie di titolari e di trattamenti e, in questo caso, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Infine, il terzo comma potrebbe essere riformulato, specificando che il trattamento a fini di ricerca da parte degli IRCSS dei dati raccolti per l'attività clinica è effettuato nel rispetto di quanto prevede il Regolamento e in particolare dell'articolo 89 dello stesso;

– con riguardo all'articolo 11, comma 1, lettera *l)*, si valuti se riformulare il testo del nuovo articolo 132-*quater*, comma 1, come segue: «1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, mediante linguaggio chiaro, idoneo e adeguato rispetto alla categoria e alla fascia di età dell'interessato a cui siano fornite le suddette informazioni, con particolare attenzione in caso di minori di età, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare a norma dell'articolo 132-*ter*, commi 2, 3 e 5, tutti i pos-

sibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoghe informazioni sono rese al Garante e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.»;

– con riferimento a quanto previsto per il codice deontologico dell'attività giornalistica dall'articolo 139, comma 2, si valuti se specificare meglio che la norma è destinata ad avere effetti anche oltre il periodo transitorio, sopprimendo le parole da: «Nel periodo compreso», fino a: «successivamente», conseguentemente collocando la disposizione all'ultimo comma dell'articolo;

– con riguardo all'articolo 14, comma 1, lettera *d)*, che introduce l'articolo 154-*bis*, al comma 1, lettera *a)*, al codice *privacy*, si valuti di adottare linee guida di indirizzo riguardanti misure organizzative e tecniche di attuazione dei principi del Regolamento, nonché volte a fornire adeguate forme di tutela agli interessati anche per singoli settori o categorie, quali i soggetti minori di età, e in applicazione dei principi e delle prescrizioni di cui agli articolo 6, 25, 35 e 36 del Regolamento, tenendo conto anche delle esigenze di semplificazione di micro, piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361 CE. Conseguentemente, si sopprima tale riferimento dal testo dell'articolo 22, comma 10;

– con riguardo all'articolo 14, comma 1, lettera *f)*, che modifica l'articolo 156 del codice *privacy*, sulla composizione e dotazione del personale del Garante, la disposizione appare eccedere i limiti della delega; si valuti, pertanto, l'esclusione della previsione;

– con riguardo all'articolo 15, comma 1, lettera *a)*, si valuti se aggiungere, all'articolo 166 dello schema, un comma 11 del seguente tenore: «11. Le disposizioni relative a sanzioni amministrative previste dal presente codice e dall'articolo 83 del Regolamento non si applicano in relazione ai trattamenti svolti in ambito giudiziario.». Ciò al fine di chiarire che le sanzioni non operano, per espressa esclusione prevista dal Regolamento UE, per i trattamenti in ambito giudiziari;

– in relazione alle fattispecie di reato introdotte all'articolo 167-*bis* del Codice, si valuti di riformulare la disposizione relativa alla previsione del titolare e del responsabile del trattamento, nonché del soggetto designato a norma dell'articolo 2-*terdecies*, quali unici soggetti attivi del reato, in ragione della mancata considerazione delle persone suscettibili di operare quali autorizzate al trattamento. Si valuti, inoltre, l'opportunità di definire il novero dei soggetti attivi – analogamente a quanto disposto per le altre fattispecie, anche in sede di recepimento della direttiva (UE) 2016/680 – con il termine generale «chiunque», inserendo tale termine in tutte le fattispecie penali previste. Con riferimento all'articolo 15, comma 1, lettere *b)* e *c)* rispetto agli articoli 167-*bis* e 167-*ter*, si valuti di sostituire l'espressione «*rilevante* numero di persone», con altra espressione che possa tutelare maggiormente il principio di tassatività della norma;

– con riguardo all'articolo 21, comma 1, si valuti se sostituire le parole «con provvedimento di carattere generale da adottarsi entro novanta giorni» con le seguenti: «con provvedimento di carattere generale da porre in consultazione pubblica entro novanta giorni»; e, al secondo periodo del

comma 1, di riformulare la norma come segue: «il provvedimento di cui al presente comma è adottato entro sessanta giorni dall'esito del procedimento di consultazione pubblica». I termini di novanta giorni, ivi stabiliti per consentire al Garante l'adozione del provvedimento generale con il quale si individuano le prescrizioni delle autorizzazioni generali compatibili con il Regolamento, appaiono troppo esigui. Ciò, soprattutto in considerazione degli adempimenti istruttori previsti ai fini dell'adozione che prevedono, in aggiunta, un ulteriore procedimento di consultazione pubblica. Tale procedimento aggiuntivo, infatti, – teso a consentire ai partecipanti la possibilità effettiva di concorrere a determinare la decisione finale grazie a un orizzonte temporale adeguato al processo di consultazione – non può (da solo) risultare inferiore a sessanta giorni (cfr. *Linee guida sulla consultazione pubblica in Italia*, pubblicate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 2017). Al riguardo, come indicato, sarebbe opportuno rivedere i termini stabiliti nell'articolo, prevedendo che il Garante predisponga lo schema di provvedimento da porre in consultazione pubblica entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e che il medesimo provvedimento venga adottato entro sessanta giorni dall'esito della consultazione pubblica. Si valuti, inoltre, se riformulare il comma 2 come segue: «2. Le autorizzazioni generali, sottoposte a verifica a norma del comma 1, che sono state ritenute incompatibili con le disposizioni del regolamento (UE) n. 679 del 2016 cessano di produrre effetti al momento della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento di cui al comma 1.». Si valuti, al comma 3, anche di inserire analoga previsione in ordine al momento di cessazione degli effetti per le autorizzazioni ivi previste. Infatti, in coerenza con quanto osservato per il comma 1, al comma 3 potrebbe prevedersi che la cessazione degli effetti delle autorizzazioni generali ritenute incompatibili dovrà prodursi al momento della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della versione finale del provvedimento, al fine di evitare zone franche di tutela. Si valuti anche se inserire i seguenti mirati interventi ai commi 4 e 5, per un miglior coordinamento dell'intero articolo:

«4. Sino all'adozione delle regole deontologiche e delle misure di garanzia di cui agli articoli 2-*quater*, 2-*septies* del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, producono effetti, per la corrispondente categoria di dati e di trattamenti, le autorizzazioni generali di cui al comma 1 e le pertinenti prescrizioni del provvedimento di cui al comma 1.

5. Le violazioni delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali di cui al presente articolo e nel provvedimento generale di cui al comma 1 sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 83, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 679 del 2016.».

Ciò in considerazione del fatto che le disposizioni delle autorizzazioni generali vigenti sono destinate a confluire (in parte, cioè quelle compatibili con il Regolamento) nel provvedimento generale di cui al comma 1;

– con riguardo all'articolo 22, comma 5, si valuti se riformulare la disposizione nei seguenti termini: «*5*. A decorrere dal 25 maggio 2018, le disposizioni di cui ai commi 1022 e 1023 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 si applicano esclusivamente ai trattamenti dei dati personali funzionali all'autorizzazione del cambiamento del nome e/o del cognome dei minorenni. Con riferimento a tali trattamenti, il Garante per la protezione dei dati personali può, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 679 del 2016 adottare provvedimenti di carattere generale. Al fine di semplificare gli oneri amministrativi, i soggetti che rispettano le misure di sicurezza e gli accorgimenti prescritti ai sensi dell'articolo 2-*quaterdecies* sono esonerati dall'invio al Garante dell'informativa di cui al comma 1022. In sede di prima applicazione, le suddette informative sono inviate entro 60 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento del Garante.». Facendo opportuno riferimento a trattamenti svolti per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico che può presentare rischi particolarmente elevati ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento, disciplinati dallo schema nel nuovo articolo 2-*quaterdecies* del Codice, si tiene conto del disposto di tale ultimo articolo e del riferimento ai minorenni contenuti nel testo dello schema di decreto.

Si valuti la possibilità di stabilire, tramite provvedimenti del Garante, una fase transitoria, in ogni caso non inferiore a 8 mesi, successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo, nel corso della quale il Garante non procederà ad irrogare sanzioni alle imprese, disponendo, invece, ammonimenti o prescrizioni di adeguamento alla nuova disciplina. Ciò anche in base al principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione, anche osservando i principi dello *small business act*.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 435

ordini del giorno

G/435/41/CS (*già* em. 1.80)
ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

La Commissione speciale su atti urgenti del Governo,

in sede di esame dell'A.S. 435 di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che sia fatto salvo l'esonero dal pagamento del canone di abbonamento per i soggetti che hanno beneficiato del ricovero in struttura mediante assistenza della Protezione civile per tutto il periodo di tale ricovero, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

G/435/42/CS (*già* em. 1.0.12, 1.0.13 e 1.0.14)
ZAFFINI, MARSILIO, ERRANI, MODENA, MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DE SIANO, GASPARRI, MALAN, PAGANO, CANGINI, GALLONE, RIZZOTTI, FAZZONE

La Commissione speciale su atti urgenti del Governo,

in sede di esame dell'A.S. 435 di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative affinché nei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.189 del 2016, ai fini degli adempimenti in materia sismica e per l'accelerazione del processo di ricostruzione, per gli interventi di riparazione e rafforzamento locale di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, disciplinati dalla O.C. n. 4/2016 e dalla O.C. n. 8/2016, l'inizio dei lavori sia subordinato alla sola presentazione del preavviso scritto e del deposito presso la struttura regionale competente

in materia, mentre, per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di adeguamento o per la ricostruzione degli edifici di cui del decreto-legge n. 189 del 2016, disciplinati dalla OC. n. 13/2017 e dalla O.C. n. 19/2017, l'inizio dei lavori sia subordinato al rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva da parte: della competente struttura regionale.

G/435/43/CS (*già* em. 1.0.50 e 1.0.51)
SANTILLO, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

La Commissione speciale su atti urgenti del Governo,

in sede di esame dell'A.S. 435 di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti la sicurezza delle costruzioni nelle procedure di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016 del terremoto 2016, vengano considerati, concordemente agli articoli 52 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380:

a) interventi «rilevanti» nei riguardi della pubblica incolumità:

i) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona i e Zona 2);

ii) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;

iii) gli interventi relativi ed edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

b) interventi di «minore rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità:

i) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);

ii) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;

iii) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui al punto a.ii);

c) interventi «privi di rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità;

i) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità;

ad adottare ogni iniziativa di propria competenza affinché il Commissario straordinario, definisca con apposita ordinanza le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, dei predetti interventi, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e affinché, nelle more dell'emanazione delle linee guida, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione possano comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti;

a prevedere che, fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possano iniziare lavori relativi agli interventi «rilevanti» senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94 (L) comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e che, in deroga a quanto disposto da tale articolo, tale previsione non si applichi per lavori relativi ad interventi di «modesta rilevanza» o «privi di rilevanza»;

ad attivarsi affinché, per gli interventi non soggetti ad autorizzazione preventiva, le Regioni possano istituire controlli anche con modalità a campione;

a provvedere affinché restino comunque ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

G/435/44/CS (*già* em. 1.0.36)
ERRANI

La Commissione speciale su atti urgenti del Governo,

in sede di esame dell'A.S. 435 di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative affinché, per non pregiudicare l'attività di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese, l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere sia autorizzato a stipulare, per il biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite massimo di dieci unità di personale, a valere sulle risorse rimborsate dalla struttura del Commissario straordinario per l'utilizzo del contingente di personale in posizione di comando, attingendo dalle graduatorie delle procedure concorsuali bandite e gestite in attuazione di quanto previsto dall'articolo 67-*ter*, commi 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, prorogate

fino al 31 dicembre 2018, o, di personale dipendente di società *in house providing* in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 che abbiano acquisito comprovata esperienza in materia di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese.

G/435/45/CS (*già* em. 1.0.66 e 1.0.67)
COLTORTI, CASTALDI, FEDE, SANTILLO, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

La Commissione speciale su atti urgenti del Governo,

in sede di esame dell'A.S. 435 di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative affinché sia prevista la riapertura dei termini per l'accesso ai benefici della zona franca urbana per le imprese che hanno avviato l'attività entro il 31 dicembre 2017 con sede principale o unità locale all'interno dei territori dei comuni di cui all'allegato 1 decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e che sono rimaste escluse dai benefici di cui all'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017, ai sensi della circolare direttoriale del MISE 157293 del 02.11.2017.

G/435/46/CS (*già* em. 1.0.72 e 1.0.73)
CASTALDI, DI GIROLAMO, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

La Commissione speciale su atti urgenti del Governo,

in sede di esame dell'A.S. 435 di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative volte a prevedere che i soggetti beneficiari dei contributi previsti dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possano accedere contestualmente alle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, alle detrazioni fiscali per gli interventi di recupero edilizio

di cui all'articolo 16, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013, ovvero alle detrazioni fiscali per gli interventi di riduzione del rischio sismico, di cui all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*sexies* del medesimo decreto-legge n. 63, per le eventuali spese eccedenti l'ammontare del contributo, e possano realizzare contemporaneamente i relativi lavori.

G/435/47/CS (*già* em. 1.0.108 e 1.0.109)

PAGANO, PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, MALAN, GASPARRI, DE SIANO, QUAGLIARIELLO, RIZZOTTI, FAZZONE, MODENA, CANGINI, GALLONE

La Commissione speciale su atti urgenti del Governo,

in sede di esame dell'A.S. 435 di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative volte a prolungare di ulteriori ventiquattro mesi la sospensione dell'applicazione del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70 ai comuni colpiti dagli eventi simici del 2009 e del 2016, in particolare al fine di evitare che l'adozione dei piani sanitari comporti la chiusura o il depotenziamento di alcuni presidi ospedialieri siti nella zona del cratere sismico o comunque in zone adiacenti;

ad attivarsi, con le medesime finalità, affinché il comune di Penne (PE) venga inserito tra quelli presenti nell'allegato 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

G/435/48/CS (*già* em. 1.0.118, 1.118, 1.119, 1.0.113, 1.0.114, 1.0.115, 1.0.116 e 1.0.117)

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO, PICHETTO FRATIN, DE SIANO, MALAN, GASPARRI, MALLEGNI, MODENA, PAGANO, QUAGLIARIELLO, CANGINI, GALLONE, RIZZOTTI, FAZZONE, D'ALFONSO, VERDUCCI, ERRANI, PITTELLA, ASTORRE, CIRINNÀ, GINETTI, GRIMANI, PARENTE, MALPEZZI, MARINO, MISIANI, MARSILIO, ZAFFINI

La Commissione speciale su atti urgenti del Governo,

in sede di esame dell'A.S. 435 di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

premesso che:

con le OPCM n. 3753 e 3754 del 2009, e con il decreto-legge n. 39 del 2009, il Governo ha concesso alle imprese ubicate sul territorio de L'Aquila e di altri 56 comuni, colpite dal sisma del 6 aprile 2009, la sospensione e il differimento del versamento di tributi e contributi sino al 30 novembre 2009, termine prorogato, da ultimo, al 16 dicembre 2011 (DPCM 16 agosto 2011);

la legge n. 183 del 2011, articolo 33, comma 28 (legge di stabilità 2012), ha disposto la ripresa della riscossione dei tributi e contribuiti, ridotti al 40 per cento e in 120 rate;

recentemente si è appreso l'avvio delle procedure preliminari di esecuzione della Decisione della Commissione europea C (2015) 5549 final del 14 agosto 2015, con la quale si prescrive che l'Italia recuperi gli aiuti asseritamente incompatibili di cui all'articolo 33, comma 28, della legge n. 183 del 2011;

nella Decisione del 14 agosto 2015, la Commissione sostiene che il regime di favore non avrebbe previsto e definito esplicitamente alcun nesso tra l'aiuto messo a disposizione e il danno subito e che i costi ammissibili a regime di vantaggio non sarebbero stati proporzionati al danno subìto;

sembra che tale posizione non comprenda i danni immateriali derivanti dal blocco di un'intera economia e dal grave fenomeno di spopolamento e quindi non riconosca che l'intento di tali misure non è stato quello di creare un vantaggio economico in favore di un territorio, e quindi potenzialmente lesivo della concorrenza, bensì quello di risarcire il danno subìto;

con DPCM del 18 dicembre 2017 è stato nominato un commissario straordinario per dare esecuzione in termini molto ristretti alla Decisione che ha previsto la presentazione da parte delle imprese dei dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto del sisma del 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento; successivamente con il DPCM 12 aprile 2018 è stata concessa una proroga di ulteriori novanta giorni per la presentazione di tali dati da parte delle imprese;

preso atto che, con lettera del 19 aprile 2018, il Commissario Vestager in risposta al sindaco della città de L'Aquila espressamente ha affermato: «Per gli aiuti alle imprese non colpite dal terremoto o gli aiuti che hanno compensato i danni in eccesso, è importante sottolineare che il recupero non è richiesto per gli importi minori di supporto pubblico, dato che tale tipo di supporto non comporta una distorsione della concorrenza. Gli aiuti che potrebbero comportare una distorsione della concorrenza potrebbero ciononostante essere coperti da altri regimi di aiuti di Stato approvati o esentati. Su tale base, l'Italia dovrebbe verificare se i beneficiari potenziali sono stati compensati in eccesso o hanno beneficiato di un aiuto pubblico senza aver subito alcun danno. Comprendo che tale processo è attualmente in corso e che le Autorità italiane hanno inviato degli avvisi ai beneficiari potenziali. I servizi della Commissione sono

pronti ad assistere il Governo italiano e il Commissario straordinario incaricato del recupero secondo il diritto italiano per agevolare il lavoro.»,

impegna il Governo:

ad attivarsi con la massima urgenza, nell'avvio di nuove interlocuzioni e trattative con le Istituzioni europee, e in particolare con la Commissione, al fine di riaprire le negoziazioni in merito alla procedura di infrazione avviata e far applicare in modo coerente la normativa sul caso di specie riguardo la riduzione delle pretese fiscali e previdenziali in seguito all'emergenza sisma in Abruzzo del 2009;

nelle more dell'interlocuzione con le Istituzioni europee, considerata l'imminente scadenza del termine di presentazione delle osservazioni e dei dati da parte delle imprese, a prorogare ulteriormente questo termine attraverso una procedura di urgenza.

---

emendamenti al testo del decreto-legge

Art. 1.

01.28 (testo 2)
COLTORTI, DI GIROLAMO, FEDE, SANTILLO, CASTALDI

*All'***articolo***, premettere il seguente:*

«Art. 01.

(Proroga per gli interventi di immediata esecuzione)

1. All'articolo 8, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "30 aprile 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

b) al secondo periodo, le parole: "per una sola volta e comunque non oltre il 31 luglio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "comunque non oltre il 31 luglio 2019";

c) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per gli edifici siti nelle aree perimetrate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *e)*, qualora l'intervento non sia immediatamente autorizzabile, la documentazione richiesta deve essere depositata entro 150 giorni dall'approvazione degli

strumenti attuativi di cui all'articolo 11, comma 1, ovvero entro 150 giorni dalla perimetrazione approvata con deliberazione della Giunta Regionale".

2. Il termine di cui all'articolo 2-*bis*, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è differito al 31 dicembre 2018. Il termine del 30 giugno 2018 di cui all'Ordinanza 24 aprile 2018, n. 55 è conseguentemente prorogato fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e in detto periodo non si applica quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, dell'Ordinanza medesima».

1.90 (testo 2)

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a partire dal 24 agosto 2016 e fino ai dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza, possono derogare agli obblighi di cui al comma 1 dell'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Al fine di stabilire la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani da destinare al riciclo, ogni comune, ai sensi del comma 1-*bis*, lettera *c)*, del medesimo articolo 205, può stipulare un accordo di programma con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione interessata».

1.91 (testo 2)

LUCIDI, CASTALDI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a partire dal 24 agosto 2016 e fino ai dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza, possono derogare agli obblighi di cui al comma 1 dell'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Al fine di stabilire la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani da destinare al riciclo, ogni comune, ai sensi del comma 1-*bis*, lettera *c)*, del medesimo articolo 205, può stipulare un accordo di programma con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione interessata».

1.115 (testo 2)

VERDUCCI, PITTELLA, MALPEZZI, MARINO, MISIANI, ERRANI, BOLDRINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, RIVOLTA, VALLARDI, CASTALDI, COLTORTI, DI GIROLAMO, DI NICOLA, FEDE, PERILLI, SANTILLO, TURCO, MARSILIO, ZAFFINI, GASPARRI, MALAN, MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, STEGER

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Per l'anno 2019, in deroga agli articoli 4 e 22, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, entro il limite massimo di spesa complessivo di 10 milioni di euro per il medesimo anno 2019, per imprese con organico superiore a 400 unità lavorative, ubicate nei comuni di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e contestualmente in un'area di crisi industriale complessa che presentino processi di riassetto produttivo con connesse problematiche occupazionali, previo accordo stipulato in sede governativa, è concesso un intervento straordinario di integrazione salariale, con causale di riorganizzazione aziendale, sino al limite massimo di sei mesi. L'intervento straordinario di integrazione salariale è subordinato all'erogazione da parte della regione interessata di misure di politica attiva finalizzata al reimpiego dei lavoratori sospesi».

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-*bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

1.0.9 (testo 2)

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO, ZAFFINI, MARSILIO, GASPARRI, PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, MALAN, DE SIANO, MODENA, PAGANO, GALLONE, CANGINI, RIZZOTTI, FAZZONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Differimento termini per gli interventi di immediata esecuzione)

1. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e

successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "30 aprile 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

b) al secondo periodo, le parole: "per una sola volta e comunque non oltre il 31 luglio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "comunque non oltre il 31 luglio 2019";

c) dopo il secondo periodo sono inserite le seguenti parole: "per gli edifici siti nelle aree perimetrate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *e)*, qualora l'intervento non sia immediatamente autorizzabile, la documentazione richiesta va depositata nel termine di 150 giorni dall'approvazione del piano attuativo di cui all'articolo 11 o 150 giorni dalla deperimetrazione approvata con Deliberazione della Giunta Regionale".

2. Il termine di cui all'articolo 2-*bis*, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è differito al 31 dicembre 2018. Il termine del 30 giugno 2018, di cui all'Ordinanza 24 aprile 2018, n. 55, è conseguentemente prorogato fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e in detto periodo non si applica quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, dell'Ordinanza medesima».

1.0.15 (testo 2)

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative)

1. L'articolo 8-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come inserito dall'articolo 2-*bis*, comma 6, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge. 4 dicembre 2017, n. 172, è sostituito con il seguente:

"Art. 8-*bis*. – *1.* Fatte salve le norme di settore in materia antisismica e di tutela dal rischio idrogeologico, sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *e-bis)* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere o manufatti o strutture realizzati o acquistati autonomamente dai proprietari, o loro parenti entro il terzo grado, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1

e dichiarati inagibili, in luogo di soluzioni abitative di emergenza consegnate dalla Protezione civile, nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data dell'entrata in vigore della presente disposizione. La disposizione di cui al primo periodo si applica a condizione che le predette opere o manufatti o strutture consistano nell'installazione, in area di proprietà privata, di opere, di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali *roulottes, campers*, case mobili, che siano utilizzati come abitazioni, che siano amovibili e diretti a soddisfare esigenze contingenti e meramente temporanee, anche se non preceduti dalla comunicazione di avvio lavori prevista dal medesimo articolo 6, comma 1, lettera *e-bis)* e sono realizzati in sostituzione, temporanea o parziale, di un immobile di proprietà o in usufrutto o in possesso a titolo di altro diritto reale o di godimento, destinato ad abitazione principale e dichiarato inagibile. Entro 90 giorni dall'emanazione dell'ordinanza di agibilità dell'immobile distrutto o danneggiato, i soggetti di cui al primo periodo provvedono alla demolizione o rimozione delle opere o manufatti o strutture di cui al presente articolo e al ripristino dello stato dei luoghi, ad eccezione dei casi in cui, in base ad accertamenti eseguiti da uffici comunali, siano state rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione e le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; sono fatti salvi il rispetto della cubatura massima edificabile nell'area di proprietà privata, come stabilita dagli strumenti urbanistici vigenti, anche attraverso la successiva demolizione parziale o totale dell'edificio esistente dichiarato inagibile, e la corresponsione dei contributi di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. Fermo restando l'obbligo di demolizione o rimozione della struttura prefabbricata o amovibile e al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma 1, limitatamente al periodo di emergenza e comunque fino al novantesimo giorno dall'emanazione dell'ordinanza di agibilità dell'edificio distrutto o danneggiato, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Le ordinanze di demolizione e restituzione in pristino e le misure di sequestro preventivo emanate fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i lavori e le opere che rispettino le condizioni di cui ai commi 1, sono inefficaci.

4. In caso di inadempimento alle attività di demolizione previste dal presente articolo, provvede il Comune nel cui territorio è stato realizzato l'intervento, a spese del responsabile della realizzazione delle opere o manufatti o strutture.

5. Al fine di garantire l'attuazione degli obblighi di demolizione di cui al precedente comma 4, la domanda di contributo deve essere corredata, a pena di inammissibilità, da apposita garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano

ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già presentato la domanda di contributo, sono tenuti a consegnare l'integrazione documentale di cui al presente comma entro 30 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. La garanzia di cui al comma 3 deve essere di importo corrispondente al costo della demolizione dei lavori e opere e del ripristino dei luoghi ai sensi del comma 1, preventivato dal professionista incaricato del progetto di ricostruzione o riparazione dell'immobile danneggiato ed indicato in apposita perizia asseverata, rilasciata in favore del Comune nel cui territorio l'intervento è stato eseguito, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune"».

1.0.20 (testo 2)

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO, GASPARRI, PEROSINO, MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, MALAN, DE SIANO, GALLONE, PAGANO, MODENA, RIZZOTTI, FAZZONE, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Diocesi)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Fermo restando il protocollo d'intesa, firmato il 21 dicembre 2016, tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il presidente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), gli interventi di competenza delle Diocesi, di cui al comma 1, lettera *e)*, di importo del singolo intervento non superiore a 500.000 euro, ai fini della selezione dell'impresa

esecutrice, seguono le procedure previste dal presente decreto per la ricostruzione privata di cui al comma 13 dell'articolo 6. Con ordinanza commissariale emanata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sentito il Presidente della Conferenza Episcopale italiana (CEI) e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto. Entro sessanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, è istituito un tavolo tecnico presso la struttura commissariale per definire le procedure adeguate alla natura giuridica delle Diocesi ai fini della realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettera *e)*, di importo superiore a 500.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"».

1.0.33 (testo 2)
DI GIROLAMO, LUCIDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito)

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo le parole: "nel 2017" sono aggiunte le seguenti: "e nel 2018"».

1.0.2000
PATUANELLI, *relatore*

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Disposizioni in materia di recupero di aiuti dichiarati illegittimi)

1. I dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto del sisma del 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite devono essere presentati, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento».

€ 4,20